


Aiuto all'esecuzione Protezione del bosco

Direttive per la gestione degli organismi nocivi per il bosco



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale dell'ambiente UFAM

Aiuto all'esecuzione Protezione del bosco

Direttive per la gestione degli organismi nocivi per il bosco

Nota editoriale

Valenza giuridica

La presente pubblicazione è un aiuto all'esecuzione elaborato dall'UFAM in veste di autorità di vigilanza. Destinata in primo luogo alle autorità esecutive, essa concretizza le prescrizioni del diritto federale in materia ambientale (in merito a concetti giuridici indeterminati e alla portata e all'esercizio della discrezionalità) nell'intento di promuovere un'applicazione uniforme della legislazione. Le autorità esecutive che vi si attengono possono legittimamente ritenere che le loro decisioni siano conformi al diritto federale. Sono ammesse soluzioni alternative, purché conformi al diritto vigente.

Editore

Ufficio federale dell'ambiente UFAM

L'UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC.

Indicazione bibliografica

UFAM (ed.) 2018: Aiuto all'esecuzione Protezione del bosco. Direttive per la gestione degli organismi nocivi per il bosco. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 1801: 37 pagg.

Traduzione

Servizio linguistico italiano, UFAM

Grafica e impaginazione

Cavetti AG, medien. digital und gedruckt, Gossau

Foto di copertina

Superficie boschiva di castagno in Ticino (Monte Carasso, 1992), completamente divorata dal bombice dispari *Lymantria dispar*, © Beat Forster, WSL

Link per scaricare il PDF

www.bafu.admin.ch/uv-1801-i

La versione cartacea non può essere ordinata.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.

© UFAM 2018

Indice

Introduzione

Abstracts	5
Prefazione	6
1 Obiettivo dell'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco	7
2 Situazione iniziale	8
3 Struttura organizzativa, attori e ruoli	12
4 Disposizioni finali ed entrata in vigore	14
Allegato 1: Basi legali	15
Allegato 2: Abbreviazioni	17
Allegato 3: Lista degli organismi nocivi particolarmente pericolosi per il bosco	18

Modulo 1: Tarlo asiatico del fusto

Modulo 2: Cinipide galligeno del castagno

Modulo 3: Alianto

Modulo 4: Malattia delle bande rosse e delle macchie brune

Abstracts

Due to globalisation and climate change, Switzerland's forests are under increasing threat from harmful organisms. Protecting forests against these organisms, and thereby ensuring that they can fulfil their wide-ranging functions for the benefit of the Swiss population, is the joint responsibility of the cantonal and federal authorities. The introduction of the Forest Protection Enforcement Aid describes the principles underlying the cooperation between the authorities, research institutes and other actors in dealing with harmful organisms for the protection of forests. Separate modules contain detailed information about how the authorities should tackle individual harmful organisms. The approaches presented in these modules reflect the latest developments in this area.

A seguito della globalizzazione e dei cambiamenti climatici sono sempre più numerosi gli organismi nocivi che rappresentano una minaccia per il bosco svizzero. Proteggere il bosco da questi organismi è un obiettivo comune delle autorità cantonali e nazionali, volto a garantire che il bosco possa continuare anche in futuro a svolgere le sue molteplici funzioni per il benessere della popolazione svizzera. Nell'introduzione, l'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco descrive i principi della collaborazione tra autorità, istituti di ricerca e altri attori nella gestione degli organismi nocivi per il bosco. I singoli moduli descrivono in dettaglio come devono procedere le autorità nella lotta contro i singoli organismi nocivi. Essi rispecchiano le attuali conoscenze nella gestione di tali organismi.

Wegen Globalisierung und Klimawandel bedrohen mehr und mehr Schadorganismen den Schweizer Wald. Der Schutz des Waldes vor diesen Schadorganismen ist ein gemeinsames Anliegen der kantonalen und nationalen Behörden, damit der Wald auch künftig seine vielfältigen Funktionen zum Wohl der Schweizer Bevölkerung aufrecht erhalten kann. Die Vollzugshilfe Waldschutz beschreibt einleitend die Grundsätze der Zusammenarbeit zwischen Behörden, Forschungsanstalten und weiteren Akteuren im Umgang mit Schadorganismen für den Wald. Die einzelnen Module beschreiben im Detail, wie die Behörden gegen einzelne Schadorganismen vorgehen sollen. Sie widerspiegeln den aktuellen Kenntnisstand im Umgang mit diesen Organismen.

Conséquence de la mondialisation et des changements climatiques, les organismes nuisibles constituent une menace grandissante pour les forêts suisses. La protection contre ce phénomène est une préoccupation commune des autorités nationales et cantonales qui veillent à ce que les forêts puissent continuer à l'avenir de remplir leurs multiples fonctions pour le bien de la population suisse. L'Aide à l'exécution Protection des forêts décrit, en introduction, les principes de collaboration entre autorités, instituts de recherche et autres acteurs de la gestion des organismes nuisibles aux forêts. Les différents modules décrivent les mesures de lutte que doivent prendre les autorités en fonction des organismes nuisibles concernés. Ils reflètent l'état actuel des connaissances dans le domaine.

Keywords:

Biotic risks (for forests), globalisation, climate change, Plant Protection Ordinance, phytosanitary measures, harmful organisms, forest pests, forest protection

Parole chiave:

Rischi biotici (per il bosco), globalizzazione, cambiamenti climatici, ordinanza sulla protezione dei vegetali, misure fitosanitarie, organismi nocivi, parassiti forestali, protezione del bosco

Stichwörter:

Biotische Risiken (für den Wald), Globalisierung, Klimawandel, Pflanzenschutzverordnung, phytosanitäre Massnahmen, Schadorganismen, Waldschädlinge, Waldschutz

Mots-clés:

Risques biotiques (pour la forêt), mondialisation, changements climatiques, ordonnance sur la protection des végétaux, mesures phytosanitaires, organismes nuisibles, organismes nuisibles pour la forêt, protection des forêts

Prefazione

Con l'integrazione della legge forestale del 1° gennaio 2017 sono stati compiuti passi importanti affinché Confederazione e Cantoni possano in futuro proteggere meglio il bosco dai rischi biotici. Dal 1° gennaio 2018 l'Ufficio federale dell'ambiente dispone anche di una propria ordinanza per poter definire rapidamente misure giuridicamente vincolanti contro l'introduzione e la diffusione degli organismi nocivi particolarmente pericolosi.

L'UFAM e gli uffici forestali cantonali intendono promuovere un'esecuzione uniforme di queste misure. Il presente aiuto all'esecuzione fornisce un importante contributo in tal senso. Molti attori si impegnano per una protezione efficace del bosco dagli organismi nocivi; l'aiuto all'esecuzione chiarisce i loro compiti e le rispettive competenze. Inoltre descrive le misure da adottare in caso di infestazione. Tali misure sono state elaborate dall'UFAM in collaborazione con esperti cantonali e con l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL. L'aiuto all'esecuzione ha una struttura modulare, che consente di modificare singoli moduli qualora siano disponibili nuove conoscenze o di elaborare nuovi moduli qualora nuovi organismi nocivi diventino un problema.

L'UFAM ringrazia la comunità di lavoro per la protezione del bosco, la Conferenza degli ispettori cantonali delle foreste e il WSL per la collaborazione all'elaborazione della presente pubblicazione.

Paul Steffen
Vicedirettore
Ufficio federale dell'ambiente

1 Obiettivo dell'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco

L'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco, destinato alle autorità cantonali competenti per la protezione del bosco, mira a uniformare l'applicazione delle disposizioni volte a prevenire e a eliminare i danni alle foreste. È strutturato in maniera modulare: l'introduzione illustra i principi politici, giuridici, biologici, organizzativi (competenze) e terminologici per la gestione dei rischi biotici cui sono esposti i boschi. I moduli successivi, dedicati ai singoli organismi, descrivono le misure per la gestione dei vari organismi nocivi. Se del caso, l'aiuto all'esecuzione può essere esteso ad altri organismi nocivi inserendo moduli supplementari. Il presente aiuto all'esecuzione riguarda sia gli organismi nocivi particolarmente pericolosi sia gli organismi nocivi pericolosi (comprese le neofite invasive rilevanti per il bosco).

La partecipazione finanziaria della Confederazione alle misure cantonali presuppone il rispetto delle raccomandazioni contenute nei moduli o la prova della conformità al diritto in vigore di eventuali altre soluzioni. Per il resto, le modalità di assegnazione dei contributi sono disciplinate dal Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale dell'UFAM.

2 Situazione iniziale

2.1 Contesto politico

Tra gli obiettivi definiti dal Consiglio federale nella Politica forestale 2020 figura quello di proteggere il bosco dagli organismi nocivi (obiettivo 8). Il bosco deve essere protetto in particolare dall'introduzione di organismi nocivi particolarmente pericolosi (o organismi da quarantena) e occorre contenere l'infestazione e la proliferazione degli organismi nocivi.

La lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi è un problema che riguarda l'intero continente europeo. La globalizzazione del commercio e il crescente volume di viaggi comportano un incremento del rischio d'introduzione e diffusione di nuovi organismi nocivi per le piante. In occasione dei negoziati con l'Unione europea (UE) sugli Accordi bilaterali I, nell'ambito dell'Accordo agricolo il Consiglio federale ha espresso la volontà di armonizzare il quadro giuridico nel settore fitosanitario. Nell'aprile 2004, la Svizzera e l'UE hanno riconosciuto reciprocamente l'equivalenza delle legislazioni fitosanitarie. Per mantenere tale equivalenza sono progressivamente inserite nel diritto svizzero (nell'ordinanza sulla protezione dei vegetali OPV; RS 916.20) disposizioni equivalenti concernenti la gestione dei nuovi rischi fitosanitari identificati sul continente europeo.

2.2 Situazione giuridica

Fino all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2017, della modifica della legge forestale del 4 ottobre 1991 (LFo; RS 921.0) e della relativa ordinanza (OFo; RS 921.01), l'UFAM non disponeva di basi legali sufficienti per la protezione della foresta. A partire dal 1° gennaio 2018 potrà risolvere i problemi legati all'esecuzione delle disposizioni dell'OPV concernenti le foreste ed eliminare l'incertezza in merito alle competenze e agli obblighi emanando una propria ordinanza (ordinanza dell'UFAM concernente le misure fitosanitarie per le foreste; OMF-UFAM), che consentirà di definire in modo tempestivo misure di protezione giuridicamente vincolanti in caso di rischio accresciuto di organismi nocivi particolarmente pericolosi per il bosco.

I moduli sugli organismi nocivi particolarmente pericolosi si fondano sull'OPV e facilitano la comprensione e di conseguenza l'applicabilità delle misure di lotta prescritte dalla Confederazione nell'OMF-UFAM.

I moduli relativi agli organismi nocivi pericolosi si fondano sull'OFo nonché, se del caso, sulle disposizioni generali dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA; RS 814.911) e mirano a uniformare l'operato dei Cantoni nell'ambito della gestione di tali organismi.

Maggiori dettagli sulle basi legali figurano nell'allegato 1.

2.3 Potenziale di danno, dinamica dell'infestazione e gestione generale

Il potenziale di danno e la dinamica delle popolazioni dei singoli organismi nocivi determinano condizioni distinte per la loro gestione: gli organismi nocivi particolarmente pericolosi perlopiù non ancora presenti stabilmente in Svizzera non devono essere gestiti come gli organismi nocivi pericolosi in parte indigeni (p. es. il bostrico) e/o già ampiamente diffusi (p. es. il fungo *Chalara fraxinea*).

Potenziale di danno

L'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO), a cui la Svizzera ha aderito nel 1951, effettua ampie analisi dei rischi fitosanitari (Pest Risk Analysis, PRA) concernenti organismi nocivi rinvenuti sul territorio europeo. Se tali analisi giungono alla conclusione che un organismo nocivo rappresenta un rischio non indifferente per l'agricoltura, la selvicoltura o l'ambiente europei, l'EPPO raccomanda alle autorità fitosanitarie nazionali di controllarlo. Oltre all'elevato potenziale di danno, i presupposti per il controllo (e di conseguenza per la classificazione tra gli organismi nocivi particolarmente pericolosi) sono una diffusione dell'organismo ancora limitata in Europa e la disponibilità di misure di protezione efficaci (segnatamente prescrizioni in materia d'importazione e misure di eradicazione). La disponibilità delle misure di protezione è inoltre strettamente legata al potenziale di diffusione naturale dell'organismo nocivo:

la probabilità di eradicare un organismo che per natura si diffonde solo lentamente è maggiore rispetto a quella di eradicare un organismo che si diffonde rapidamente. La suddivisione degli organismi nocivi è effettuata dall'UFAM secondo le raccomandazioni dell'EPPO e delle misure di protezione vigenti nello spazio UE.

Dinamica dell'infestazione

In linea di massima, qualsiasi organismo esotico invasivo può attraversare le fasi di diffusione descritte nella figura 2. Il ritmo di avanzamento del processo varia a seconda dell'organismo e della situazione. Anche la diffusione e l'abbondanza sono molto variabili, in particola-

re nell'ultima fase, quando non sono più adottate misure specifiche. Una strategia globale di lotta tiene conto di queste fasi distinte e delle misure efficaci in ciascuna fase. I passaggi da una fase all'altra non possono essere definiti in anticipo, ma devono essere stabiliti nell'ambito di ponderazioni degli interessi a livello nazionale oppure regionale e locale. In genere, l'obiettivo delle misure è ripristinare la fase precedente. Una misura può continuare a essere applicata, a livello locale, anche nella fase successiva.

Gli organismi nocivi indigeni sono di norma molto diffusi: rientrano sempre nelle fasi IV (epidemia) o V (latenza).

Figura 1

Panoramica degli organismi nocivi per il bosco

1) Potenziale di danno per le funzioni delle foreste: per le malattie e gli organismi nocivi per le piante esotici in base a una PRA, per quelli indigeni in base all'esperienza (un'alta densità di popolazione può provocare danni). 2) Esistono misure di protezione (ufficiali) efficaci, come prescrizioni relative all'importazione e agli spostamenti, possibilità di eradicazione? 3) Stralcio dall'elenco degli organismi nocivi particolarmente pericolosi: l'organismo nocivo si diffonde malgrado le misure di protezione. 4) Moduli: al posto o a complemento dei moduli sono ipotizzabili progetti di ricerca e raccomandazioni per la selvicoltura: bisogna infatti imparare a convivere con l'organismo nocivo pericoloso. La suddivisione è effettuata dall'UFAM.




Figura 2

Dinamica schematica dell'infestazione da parte di un organismo esotico invasivo.




Tabella 1

Dinamica schematica delle popolazioni di organismi nocivi

Fase	Definizione	Obiettivo	Misure
Fase 0	Previsione	Identificare i potenziali nuovi organismi nocivi particolarmente pericolosi	Valutazione dei rischi o analisi dei rischi fitosanitari (PRA)
Fase 1	Prevenzione	Prevenire l'introduzione	Emanazione di misure di prevenzione: <ul style="list-style-type: none"> • inserimento negli allegati 1 o 2 OPV (organismi nocivi particolarmente pericolosi) • se del caso, definizione di misure di protezione specifiche nell'OMF-UFAM, segnatamente sull'importazione • sorveglianza del territorio per garantire il riconoscimento precoce • ev. piano di emergenza
Fase 2	Eradicazione	Raggiungere lo stato indenne	<ul style="list-style-type: none"> • Eradicazione dei focolai d'infestazione • Sorveglianza del territorio per garantire il controllo dell'efficacia e il riconoscimento precoce • Prescrizioni relative agli spostamenti • Prescrizioni relative all'importazione
Fase 3	Contenimento; organismo presente stabilmente a livello locale o regionale	Prevenire l'ulteriore diffusione nella zona infestata e attorno a essa	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione della zona infestata (ev. misure di controllo) • Delimitazione di una cintura (zona cuscinetto) sottoposta a sorveglianza e misure di eradicazione • Prescrizioni relative agli spostamenti • Ev. mantenimento delle prescrizioni relative all'importazione
Fase 4	Organismo presente stabilmente e diffusamente sull'intero territorio, fase epidemica	Controllare l'epidemia	<ul style="list-style-type: none"> • Stralcio dall'elenco degli organismi nocivi particolarmente pericolosi, ossia abrogazione delle misure ufficiali a livello nazionale • Lotta per la prevenzione e il controllo di una forte infestazione • Ev. protezione, da parte delle autorità, degli oggetti particolarmente pregiati
Fase 5	Organismo presente stabilmente a livello nazionale, fase latente	Integrazione biologica	<ul style="list-style-type: none"> • Lotta (di norma limitazione dei danni) lasciata al singolo • Ev. mantenimento della protezione, da parte delle autorità, degli oggetti particolarmente pregiati

Gestione

L'OPV stabilisce requisiti generali per la gestione, segnatamente concernenti l'importazione e l'esportazione, la produzione vegetale nonché la sorveglianza e la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi. In caso di degrado della situazione fitosanitaria di un determinato organismo nocivo particolarmente pericoloso all'estero o in Svizzera, la Confederazione può adottare altre misure di protezione specifiche. Queste ultime sono inserite nell'allegato 4 dell'OMF-UFAM e concretizzate in un modulo del presente aiuto all'esecuzione Protezione del bosco. La Confederazione può adottare misure di protezione specifiche anche in caso di rinvenimento di un potenziale nuovo organismo nocivo particolarmente pericoloso. Tali misure sono inserite nell'allegato 3 dell'OMF-UFAM e a loro volta concretizzate in modulo del presente aiuto all'esecuzione.

Se, malgrado tali misure, un organismo nocivo particolarmente pericoloso si diffonde infestando ampie regioni della Svizzera (fase 4), le misure ordinate ufficialmente a livello nazionale non hanno più senso e sono abrogate. Come per gli organismi nocivi indigeni, in questi casi la lotta si riduce di norma alla limitazione dei danni e alla prevenzione di situazioni epidemiche mediante l'integrazione biologica nell'ecosistema indigeno, affidate in linea di massima al singolo. Spetta ai Cantoni emanare, se del caso, istruzioni applicabili sul proprio territorio, segnatamente per proteggere gli oggetti particolarmente pregiati. La Confederazione può ancora emanare prescrizioni volte a prevenire e a eliminare i danni, ma di norma interviene solo se occorre coordinare le misure a livello intercantonale.

In caso di organismi nocivi molto diffusi, la Confederazione e i Cantoni possono intervenire congiuntamente nell'ambito della ricerca, allo scopo di capire meglio la biologia dell'organismo nocivo e di ricavarne raccomandazioni pratiche per limitare i danni (p. es. *Chalara fraxinea*).

3 Struttura organizzativa, attori e ruoli

3.1 Confederazione

UFAM

Nell'ambito della gestione dei rischi biotici, la Confederazione esercita l'alta vigilanza conformemente alla legge forestale ed è responsabile per le misure di prevenzione a livello nazionale. L'UFAM:

- dirige, assieme all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), il Servizio fitosanitario federale (SFF);
- elabora e aggiorna, in collaborazione con i Cantoni, l'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco;
- coordina o definisce, se del caso, le misure cantonali;
- partecipa finanziariamente alle misure cantonali di prevenzione ed eliminazione dei danni ai boschi. Base: Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale dell'UFAM;
- monitora la situazione della protezione del bosco a livello nazionale e internazionale e, se del caso, adegua le disposizioni vigenti;
- mette a disposizione dei Cantoni, assieme al WSL, materiale informativo;
- provvede, se opportuno ed eventualmente in collaborazione con i Cantoni, alla realizzazione di progetti scientifici;
- cura i contatti internazionali a livello di esperti;
- cura i contatti con le associazioni di categoria (p. es. Jardin Suisse);
- compila i rapporti internazionali; e
- offre corsi di formazione e perfezionamento.

Servizio fitosanitario federale (SFF)

Il SFF (parte UFAM):

- esegue l'OPV per gli organismi nocivi particolarmente pericolosi rilevanti per il bosco;
- stabilisce misure volte a evitare l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi;
- controlla il materiale importato e vivaistico allo scopo di escludere infestazioni da organismi nocivi particolarmente pericolosi;
- accompagna e sorveglia l'attuazione dell'OPV, dell'OMF-UFAM e dell'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco da parte dei Cantoni;

- esamina le raccomandazioni dell'EPPO e classifica gli organismi nocivi in base al potenziale di danno e alla diffusione attuale in Svizzera tenendo conto, nelle sue decisioni, delle disposizioni vigenti nell'UE; e
- decide in merito alla necessità di modificare l'OMF-UFAM e i moduli dell'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco.

Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL)

Nell'ambito della gestione dei rischi biotici cui sono esposte le foreste, il WSL è competente per le questioni tecniche e scientifiche, segnatamente per la diagnosi, la consulenza e la trasmissione di conoscenze. Il WSL:

- realizza, assieme ai servizi forestali cantonali, l'inchiesta sulla protezione del bosco;
- informa in merito agli organismi nocivi;
- presta consulenza ai servizi federali e cantonali;
- provvede alla diagnosi del materiale sospetto; e
- gestisce il laboratorio con livello di biosicurezza 3 di Birmensdorf.

3.2 Cantoni

Nell'ambito della gestione dei rischi biotici, i Cantoni sono competenti per la prevenzione e l'eliminazione dei danni ai boschi. I Cantoni:

- sorvegliano il loro territorio per identificare gli organismi nocivi;
- notificano al SFF e al WSL il rinvenimento di organismi nocivi particolarmente pericolosi;
- lottano contro le infestazioni da organismi nocivi particolarmente pericolosi mediante misure commisurate al bisogno conformemente alle disposizioni emanate dalla Confederazione nell'OPV, nell'OMF-UFAM, nell'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco e, se disponibili, nei relativi moduli;
- informano i soggetti e gli ambienti interessati in forma adeguata sulla situazione della protezione dei boschi sul territorio cantonale (art. 56 OPV);

-
- designano, se opportuno e nei limiti delle loro possibilità, rappresentanti in seno ai gruppi di lavoro nazionali; e
 - si pronunciano sugli adeguamenti dell'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco e dei relativi moduli.

Comunità di lavoro per la protezione del bosco

La Comunità di lavoro svizzera per la protezione del bosco, un gruppo specializzato della Conferenza degli ispettori cantonali delle foreste (CIC), si occupa degli aspetti legati alla protezione del bosco e in particolare dello scambio tra la pratica, la ricerca e la formazione ponendo l'accento sulle questioni connesse all'esecuzione tratte dalla pratica e sullo scambio di conoscenze nell'ambito della protezione del bosco. La comunità di lavoro è composta da specialisti provenienti da Cantoni e altre istituzioni o organizzazioni e collabora con il comitato consultivo della CIC. In tale funzione è anche il partner specializzato per l'UFAM, con il quale elabora le basi per l'esecuzione.

3.3 Altri attori

In linea di massima, chi ha a che fare con materiale vegetale deve attenersi alle disposizioni stabilite dalle autorità. Laddove necessario e opportuno, il coinvolgimento di altri attori (p. es. proprietari forestali, associazioni, responsabili dell'immissione in commercio di piante e materiale vegetale) è precisato nei singoli moduli.

4 Disposizioni finali ed entrata in vigore

L'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco e i singoli moduli sono periodicamente riveduti e adeguati alle nuove conoscenze ed esperienze. Singoli moduli possono essere abrogati o se ne possono aggiungere di nuovi, se lo richiede la situazione fitosanitaria.

L'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

Rolf Manser

Responsabile divisione Foreste

Allegato 1: Basi legali

Figura 3
Rappresentazione schematica delle basi legali relative alla protezione delle foreste.




Tabella 2
Accordi internazionali e articoli della legislazione federale sulla protezione delle foreste
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81)

Allegato 4	Regola gli scambi di prodotti agricoli, vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti (p. es. legname/prodotti legnosi) sottoposti a misure fitosanitarie. La Svizzera è tenuta ad adottare disposizioni fitosanitarie equivalenti. L'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV; RS 916.20) e gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in essa menzionati si basano su questo accordo.
------------	---

Legge federale sulle foreste (LFO; RS 921.0)

Art. 26 – 27	Competenze della Confederazione e dei Cantoni nonché responsabilità di terzi in materia di protezione del bosco contro gli organismi nocivi.
Art. 37a, 37b	Base per il versamento di indennità per i provvedimenti di protezione della foresta al di fuori del bosco di protezione nell'ambito degli accordi programmatici nel settore ambientale.
Art. 49 cpv. 3	Il Consiglio federale ha delegato al DATEC (ufficio federale) il compito di emanare le prescrizioni tecniche e amministrative.

Ordinanza sulle foreste (OFO; RS 921.01)

Art. 28	Definisce i danni al bosco e precisa che i provvedimenti contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi sono disciplinati dall'OPV ed eventualmente dall'OMF-UFAM.
Art. 29 – 30	I provvedimenti contro gli organismi nocivi pericolosi sono disciplinati dall'ordinanza sulle foreste. La Confederazione assicura il coordinamento.
Art. 40 – 40b	Condizioni relative ai contributi dell'UFAM alle spese di sorveglianza e di lotta.

Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV; RS 916.20)

Art. 3	Rimando all'elenco degli organismi nocivi particolarmente pericolosi. L'UFAM è competente per gli organismi nocivi particolarmente pericolosi che minacciano soprattutto gli alberi e gli arbusti forestali menzionati nell'allegato 11 OPV.
Art. 41 – 46a	Misure di sorveglianza e di lotta.
Art. 47 cpv. 1, art. 48, art. 49 cpv. 1 e 2	Condizioni relative ai contributi dell'UFAG per le misure di sorveglianza e di lotta su superfici destinate all'agricoltura e all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale.
Art. 51 – 58	Compiti e competenze delle autorità e del WSL.
Art. 52 cpv. 6 e 7	Basi per le ordinanze dell'UFAM e dell'UFAG concernenti le misure fitosanitarie per le foreste nonché l'agricoltura e l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale.

Ordinanza dell'UFAM concernente le misure fitosanitarie per le foreste (OMF-UFAM; RS 916.202.2)

Art. 1 segg.	Misure di protezione contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi (potenziali) in caso di rischio fitosanitario accresciuto.
--------------	--

Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA; RS 814.911)

Art. 15 segg.	Disposizioni generali relative all'utilizzazione di organismi esotici invasivi nell'ambiente (art. 15 segg. OEDA), applicabili in assenza di disposizioni speciali.
---------------	---

Allegato 2: Abbreviazioni

EPPO	Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (European and Mediterranean Plant Protection Organisation)
LFo	Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (legge forestale) [RS 921.0]
OEDA	Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente) [RS 814.911]
Ofo	Ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste [RS 921.01]
OMF-UFAM	Ordinanza dell'UFAM concernente le misure fitosanitarie per le foreste [RS 916.202.2], in vigore dal 1° gennaio 2018
OPV	Ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali [RS 916.20]
SFF	Servizio fitosanitario federale, codiretto da UFAG e UFAM
UE	Unione europea, qui sotto forma della Commissione europea
UFAG	Ufficio federale dell'agricoltura
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente
WSL	Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio

Allegato 3: Lista degli organismi nocivi particolarmente pericolosi per il bosco

Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi elencati in seguito di cui agli allegati 1 e 2 OPV e 3 e 4 OMF-UFAM sono rilevanti per il bosco: le loro piante ospiti comprendono generi che appartengono ai vegetali forestali secondo l'allegato 11 OPV. L'ufficio competente pertanto è l'UFAM. Stato al 1° marzo 2015

Nome dell'organismo	Tipo	Allegato OPV / OMF-UFAM	Piante ospiti rilevanti per il bosco
<i>Agrilus anxius</i>	Insetto	1-A-I-a**	<i>Betula</i> sp.
<i>Agrilus planipennis</i>	Insetto	1-A-I-a*	<i>Fraxinus</i> sp. [<i>Juglans mandshurica</i> , <i>Ulmus davidiana</i> , <i>Ulmus parvifolia</i> , <i>Pterocarya rhoifolia</i>]
<i>Anoplophora chinensis</i>	Insetto	1-A-I-a*	Latifoglie
<i>Anoplophora glabripennis</i>	Insetto	1-A-I-a*	Latifoglie
<i>Arrhenodes minutus</i>	Insetto	1-A-I-a*	<i>Quercus</i> sp.
<i>Atropellis</i> spp.	Fungo	2-A-I-c*	<i>Pinus</i> sp.
<i>Ceratocystis fagacearum</i>	Fungo	1-A-I-c*	<i>Quercus</i> sp.
<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	Nemat.	1-A-I-a*	Conifere
<i>Cercoseptoria pini-densiflorae</i>	Fungo	2-A-I-c*	<i>Pinus</i> sp.
<i>Choristoneura</i> spp. (specie non europee)	Insetto	1-A-I-a*	Conifere
<i>Chrysomyxa arctostaphyli</i>	Fungo	1-A-I-c*	<i>Picea</i> sp.
<i>Cronartium</i> spp. (specie non europee)	Fungo	1-A-I-c*	<i>Pinus</i> sp.
<i>Cryphonectria parasitica</i>	Fungo	2-A-II-c*	<i>Castanea</i> sp., <i>Quercus</i> sp.
<i>Dendrolimus sibiricus</i>	Insetto	1-A-I-a*	Conifere
<i>Elm phloem necrosis phytoplasma</i>	MLO	1-A-I-d*	<i>Ulmus</i> sp.
<i>Endocronartium</i> spp. (specie non europee)	Fungo	1-A-I-c*	<i>Pinus</i> sp.
<i>Gibberella circinata</i>	Fungo	1.6**	<i>Pinus</i> sp. [<i>Pseudotsuga menziesii</i>]
<i>Guignardia laricina</i>	Fungo	1-A-I-c*	<i>Larix</i> sp.
<i>Inonotus weirii</i>	Fungo	1-A-I-c*	Conifere
<i>Leptographium wagneri</i>	Fungo	1-A-I-c*	<i>Pinus</i> sp., <i>Pseudotsuga</i> sp.
<i>Melampsora farlowii</i>	Fungo	1-A-I-c*	<i>Tsuga</i>
<i>Melampsora medusae</i>	Fungo	1-A-I-c*	<i>Populus</i> sp., <i>Abies</i> sp., <i>Larix</i> sp., <i>Picea</i> sp., <i>Pinus</i> sp., <i>Pseudotsuga</i> sp. [<i>Tsuga</i> sp.]
<i>Monochamus</i> spp. (specie non europee)	Insetto	1-A-I-a*	Conifere
<i>Mycosphaerella larici-leptolepis</i>	Fungo	1-A-I-c*	<i>Larix</i> sp.
<i>Mycosphaerella populorum</i>	Fungo	1-A-I-c*	<i>Populus</i> sp.
<i>Phytophthora ramorum</i>	Fungo	1.1**	Diverse latifoglie e conifere
<i>Pissodes</i> spp. (specie non europee)	Insetto	2-A-I-a*	Conifere
<i>Pseudopityophthorus minutissimus</i>	Insetto	1-A-I-a*	<i>Quercus</i> sp.
<i>Pseudopityophthorus pruinosis</i>	Insetto	1-A-I-a*	<i>Quercus</i> sp.
<i>Scaphoideus luteolus</i> ***	Insetto	1-A-I-a*	<i>Ulmus</i> sp.
<i>Scirrhia acicola</i>	Fungo	2-A-II-c	<i>Pinus</i> sp.
<i>Scirrhia pini</i>	Fungo	2-A-II-c	<i>Pinus</i> sp.
<i>Scolytidae</i> spp. (specie non europee)	Insetto	2-A-I-a*	Conifere
<i>Stegophora ulmea</i>	Fungo	2-A-I-c*	<i>Ulmus</i> sp.

* OPV ** OMF-UFAM *** Vettore dell'Elm phloem necrosis; [...] piante ospiti che non fanno parte degli alberi e degli arbusti di cui all'allegato 11 OPV

Modulo 1: Tarlo asiatico del fusto

Un modulo dell'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco

Base legale: [ordinanza sulla protezione dei vegetali \(OPV\)](#)



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Ufficio federale dell'ambiente UFAM
Servizio fitosanitario federale SFF

Nota editoriale

Valenza giuridica

La presente pubblicazione è un aiuto all'esecuzione elaborato dall'UFAM in veste di autorità di vigilanza. Destinata in primo luogo alle autorità esecutive, essa concretizza le prescrizioni del diritto federale in materia ambientale (in merito a concetti giuridici indeterminati e alla portata e all'esercizio della discrezionalità) nell'intento di promuovere un'applicazione uniforme della legislazione. Le autorità esecutive che vi si attengono possono legittimamente ritenere che le loro decisioni siano conformi al diritto federale. Sono ammesse soluzioni alternative, purché conformi al diritto vigente.

Editore

Servizio fitosanitario federale SFF

Un servizio comune dell'Ufficio federale dell'ambiente UFAM e dell'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

L'UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC.

Redazione

Therese Plüss, Ernst Fürst (entrambi SFF); Lukas Berger (Servizio giuridico UFAM), Doris Hölling (Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL)

Accompagnamento

Gruppo di lavoro ALB: Michael Reinhard, Therese Plüss, Ernst Fürst (tutti SFF), André Chassot (FR), Silvio Covi (LU), Markus Hochstrasser (ZH), Doris Hölling (WSL), Marcel Murri (AG) Stephan Ramin (BS), Holger Stockhaus (BS/BL)

Informazioni e contatto

Ufficio federale dell'ambiente UFAM, divisione Foreste, sezione Protezione e salute del bosco, 3003 Berna, tel. 058 469 69 11
wald@bafu.admin.ch | www.bafu.admin.ch

Partenariato

Ufficio federale dell'agricoltura, partner in seno al SFF, 3003 Berna, tel. 058 462 25 50 | phyto@blw.admin.ch

Protezione della foresta svizzera WSS, istituto federale di ricerca WSL, 8903 Birmensdorf tel. 044 739 21 11 | waldschutz@wsl.ch

Indicazione bibliografica

UFAM (ed.) 2018: Modulo 1: Tarlo asiatico del fusto. Un modulo dell'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 1801

Traduzione

Servizio linguistico italiano, UFAM

Grafica e impaginazione

Cavetti AG, medien. digital und gedruckt, Gossau

Foto di copertina Modulo 1

Esemplare maschio di tarlo asiatico del fusto. Beat Forster, WSL

Link per scaricare il PDF

www.bafu.admin.ch/uv-1801-i

La versione cartacea non può essere ordinata.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.

© UFAM 2018

Indice

1	Definizioni	4
2	Basi	5
2.1	Obiettivo del modulo	5
2.2	Biologia del tarlo asiatico del fusto	5
2.3	Basi legali	5
3	Misure e responsabilità	6
3.1	Misure nella zona indenne da infestazione (fase di prevenzione)	6
3.2	Misure in caso d'infestazione (fase di eradicazione/contenimento)	6
3.3	Misure in caso di rinvenimento (fase di prevenzione)	7
4	Rendiconto	7
5	Contributi federali	8
6	Entrata in vigore	8
Allegato 1: Elenco delle piante ospiti		9
Allegato 2: Delimitazione delle zone		10
Allegato 3: Misure necessarie		11
Allegato 4: Disposizioni relative agli spostamenti nelle zone delimitate		13
Allegato 5: Raccomandazioni basate sulle esperienze acquisite finora		14

1 Glossario

Infestazione	Insediamento di una popolazione di tarlo asiatico del fusto, rilevato per esempio in base alla presenza di fori di sfarfallamento su alberi in campo aperto.
Legname specificato	Prodotto ottenuto in tutto o in parte dalle piante specificate, che soddisfa i criteri di cui all'allegato 4 numero 4.2.4 OMF-UFAM.
Materiale da imballaggio in legno specificato	Materiale da imballaggio ottenuto in tutto o in parte dalle piante specificate.
Merce a rischio	Merce con imballaggio in legno importata da Paesi a rischio; elenco attuale: www.bafu.admin.ch/ispm15
Paese a rischio	Paese dell'Est asiatico che costituisce l'area di distribuzione naturale del tarlo asiatico del fusto, per esempio la Cina o la Corea.
Passaporto fitosanitario	Documento per il commercio, all'interno della Svizzera o con l'UE, di merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi (allegato 5 parte A OPV), il quale comprova l'adempimento delle prescrizioni fitosanitarie.
Periodo di volo dei coleotteri	Dal 1° aprile al 31 ottobre.
Pianta ospite	Genere di pianta da sorvegliare nella zona delimitata. L'elenco comprende attualmente 29 generi di piante ed è riportato nell'allegato 1.
Pianta specificata	Genere di pianta che deve essere abbattuto a titolo preventivo o che sottostà alle disposizioni d'importazione riportate nella scheda informativa del SFF. L'elenco comprende attualmente 15 generi di piante ed è riportato nell'allegato 1.
Rinvenimento	Singolo rinvenimento di coleottero, che non consente di presupporre l'insediamento di una popolazione di tarlo asiatico del fusto.
Zona delimitata	Insieme delle zone definite dopo la conferma di un'infestazione (focolaio di infestazione, zona centrale, zona focolaio e zona cuscinetto).
Zona sensibile (<i>hot spot</i>)	Sito e/o azienda che commercializza o tiene in deposito (temporaneo) per uso proprio piante specificate o loro prodotti o che possiede o conserva frequentemente merci a rischio (p. es. importatori, aziende di costruzione, centri di giardinaggio, grandi depositi di pietre, segherie).

2 Basi

2.1 Obiettivo del modulo

Il presente modulo illustra le misure da adottare in caso di infestazione da tarlo asiatico del fusto *Anoplophora glabripennis* (ALB). Per il controllo della fase acuta è disponibile un promemoria dell'UFAM.

2.2 Biologia del tarlo asiatico del fusto

Informazioni sulla biologia dell'organismo nocivo e la situazione attuale dell'infestazione sono ottenibili presso il servizio Protezione della foresta svizzera WSS dell'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL: www.waldschutz.ch/anoplophora.

2.3 Basi legali

L'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV; RS 916.20) classifica il tarlo asiatico del fusto tra gli organismi nocivi particolarmente pericolosi, che devono essere notificati e combattuti. Il presente modulo si fonda sull'allegato 4 numero 4 dell'ordinanza dell'UFAM concernente le misure fitosanitarie per le foreste (OMF-UFAM; RS 916.202.2). Le basi legali generali concernenti la gestione degli organismi nocivi figurano nel modulo 1 dell'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco.

3 Misure e responsabilità

3.1 Misure nella zona indenne da infestazione (fase di prevenzione)

Cantoni

- a) Rilevare annualmente, sul territorio cantonale, le tracce e le popolazioni di tarlo asiatico del fusto sulle piante ospiti.
- b) **Raccomandazione:** includere nelle rilevazioni le zone sensibili.
- c) Comunicare i risultati delle rilevazioni al Servizio fitosanitario federale (SFF) entro il 31 dicembre.
- d) **Raccomandazione:** richiamare l'attenzione sulle istruzioni per una corretta gestione degli imballaggi in legno sui cantieri, soprattutto per gli edifici pubblici (utilizzare il cartellone del SFF: www.bafu.admin.ch/isp15).
- e) **Raccomandazione:** sensibilizzare la popolazione o determinati gruppi bersaglio riguardo al riconoscimento precoce (utilizzare il materiale informativo del SFF).

SFF

- a) Sensibilizzare riguardo al riconoscimento precoce gli attori del verde pubblico e privato e, quando opportuno, anche la popolazione (collaborazione con i Cantoni).

3.2 Misure in caso d'infestazione (fase di eradicazione/contenimento)

Cantoni

- a) Informare immediatamente il SFF, il servizio partner cantonale e il Comune interessato sull'infestazione (**raccomandazione:** prima telefonicamente, poi per iscritto). Il modulo di segnalazione è disponibile sulla piattaforma informativa per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti: Modulo di segnalazione di un nuovo caso di infestazione.
- b) Definire immediatamente una zona delimitata secondo l'allegato 2 (prima in via provvisoria, poi in via definitiva).

- c) Dopo una prima rilevazione della situazione, presentare per iscritto al SFF una proposta di procedura per l'eradicazione dell'infestazione. Base: il presente modulo.
- d) Decidere le misure in base a un sopralluogo condotto con i rappresentanti del SFF, del WSL (funzione consultiva) e delle autorità cantonali e comunali competenti nonché in base a una comune ponderazione degli interessi.
- e) Adottare le misure di eradicazione (allegato 3A) o di contenimento (allegato 3B) dell'infestazione.
- f) Adottare misure affinché nelle zone delimitate siano rispettate le disposizioni relative agli spostamenti secondo l'allegato 4.
- g) Nel caso in cui l'entità dell'infestazione sia tale da non poterne garantire con certezza l'eradicazione, presentare immediatamente una richiesta scritta al SFF per un cambiamento di strategia, motivandola e descrivendo brevemente le misure previste.
- h) Per ridurre la zona cuscinetto a meno di 2 km presentare immediatamente una richiesta scritta al SFF, motivandola.

SFF

- a) Effettuare una ponderazione degli interessi relativa alle misure in collaborazione con il Cantone e i Comuni interessati.
- b) Adottare misure affinché i vivai nelle zone delimitate rispettino le disposizioni relative agli spostamenti secondo la scheda informativa del SFF (cfr. anche l'allegato 4).
- c) Autorizzare eventuali professionisti del legno¹ a rilasciare il passaporto fitosanitario.
- d) Esaminare e approvare le richieste cantonali di cambiamento di strategia.
- e) Esaminare e approvare le richieste cantonali di riduzione della zona cuscinetto a meno di 2 km.

1 Professionisti ISPM 15 registrati presso il SFF e da questo controllati.

3.3 Misure in caso di rinvenimento (fase di prevenzione)

In caso d'importazione di merce o dei relativi imballaggi in legno manifestamente infestati, è possibile rinunciare a definire una zona delimitata qualora la fuga e la riproduzione dei coleotteri siano altamente improbabili e premesso che siano rispettate le seguenti condizioni:

Cantoni e WSL

- a) La verifica dei dati mostra che il tarlo asiatico del fusto è stato introdotto nella zona con le piante o il legname su cui è stato trovato e vi è motivo di credere che tali piante o tale legname fossero già infestati prima di essere introdotti nella zona in questione.
- b) Si tratta di un rinvenimento isolato direttamente associato a una pianta o a legname che presumibilmente non comporterà un insediamento del tarlo asiatico del fusto.
- c) Il WSL conferma che il tarlo asiatico del fusto non è riuscito a riprodursi, insediarsi e diffondersi.
- d) Sono adottate le misure di cui all'allegato 3C.
- e) Al SFF è immediatamente presentata una richiesta scritta che motivi l'inutilità di definire una zona delimitata.

SFF

- a) Esaminare e approvare le richieste cantonali di rinuncia a definire una zona delimitata.

4 Rendiconto

Ogni anno, entro il 31 dicembre, o in seguito a un rinvenimento, i Cantoni interessati presentano al SFF un rapporto sulla situazione dell'infestazione, che informa in merito alle zone delimitate (documenti cartografici, elenco dei Comuni ecc.), alle misure adottate e a quelle previste nonché ai relativi risultati. Per il modello si veda la piattaforma informativa per le autorità competenti: Rapporto annuale.

Ogni anno, entro il 31 dicembre, i Cantoni presentano al SFF un rapporto sulla sorveglianza generale del territorio (cap. 3.1).

5 Contributi federali

Conformemente all'OPV, l'UFAG contribuisce ai costi di sorveglianza e di lotta sulle superfici agricole o destinate all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale.

Per i contributi dell'UFAM ai costi di sorveglianza e di lotta sono determinanti l'Ofo e l'OPV. Le modalità di assegnazione dei contributi sono disciplinate dal Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale dell'UFAM.

6 Entrata in vigore

Il modulo entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Servizio fitosanitario federale (SFF)

Michael Reinhard

Co-responsabile della gestione

Allegato 1: Elenco delle piante ospiti

Piante specificate secondo l'allegato 4 numero 4 OMF-UFAM (generi di piante che devono essere abbattuti o che sottostanno alle disposizioni di importazione secondo l'OMF-UFAM)	Piante ospiti secondo l'allegato 4 numero 4 OMF-UFAM (generi di piante da sorvegliare nella zona delimitata)	Nome italiano
Acer spp.	Acer spp.	Acero
Aesculus spp.	Aesculus spp.	Ippocastano
Alnus spp.	Alnus spp.	Ontano
Betula spp.	Betula spp.	Betulla
Carpinus spp.	Carpinus spp.	Carpino bianco o carpine
Cercidiphyllum spp.	Cercidiphyllum spp.	Katsura
Corylus spp.	Corylus spp.	Nocciolo
Fagus spp.	Fagus spp.	Faggio
Fraxinus spp.	Fraxinus spp.	Frassino
Koelreuteria spp.	Koelreuteria spp.	Albero delle lanterne cinesi
Platanus spp.	Platanus spp.	Platano
Populus spp.	Populus spp.	Pioppo
Salix spp.	Salix spp.	Salice
Tilia spp.	Tilia spp.	Tiglio
Ulmus spp.	Ulmus spp.	Olmo
	Albizia spp.	Albero della seta persiano
	Buddleja spp.	Albero delle farfalle
	Celtis spp.	Bagolaro
	Elaeagnus spp.	Olivagno
	Hibiscus spp.	Ibisco
	Malus spp.	Melo
	Melia spp.	Albero dei rosari
	Morus spp.	Gelso
	Prunus spp.	Ciliegio, prugno
	Pyrus spp.	Pero
	Quercus rubra	Quercia rossa
	Robinia spp.	Robinia
	Sophora spp.	Sofora
	Sorbus spp.	Sorbo degli uccellatori, ciavardello ecc.

Il tarlo asiatico del fusto può teoricamente infestare tutte le latifoglie. Per gli alberi appartenenti ai generi evidenziati in grassetto, in Svizzera è stato osservato l'intero ciclo di sviluppo. Il servizio WSS riporta in un elenco tutte le specie di piante con un ciclo di sviluppo incompleto in Svizzera (www.waldschutz.ch). Tale elenco viene continuamente aggiornato in base alle nuove conoscenze.

Allegato 2: Delimitazione delle zone

Definizione delle zone delimitate

Requisiti minimi

a) Le zone delimitate sono costituite da:

- un **focolaio di infestazione** (che include tutte le piante con sintomi di infestazione); e
- una **zona focolaio** con un raggio di 200–500 metri oltre i confini del focolaio di infestazione, con un monitoraggio intensivo; e
- una **zona cuscinetto** con un raggio di almeno 2 km oltre i confini del focolaio di infestazione, dove il monitoraggio può essere ridotto in base al rischio.
- Nei casi in cui sono necessari abbattimenti preventivi, il SFF consiglia di delimitare una **zona centrale** con un raggio di almeno 100 metri oltre i confini del focolaio. Questo facilita la comunicazione delle misure specifiche per ciascuna zona.

b) Per delimitare le zone occorre considerare la biologia del tarlo asiatico del fusto, il livello di infestazione e la distribuzione delle piante ospiti.


- c) Se l'obiettivo è l'eradicazione, d'intesa con il SFF è possibile ridurre il raggio della zona cuscinetto fino a 1 km; qualora l'eradicazione non sia più possibile, il raggio della zona cuscinetto non può essere ridotto al di sotto dei 2 km.
- d) Se è confermata la presenza del tarlo asiatico del fusto al di fuori del focolaio di infestazione, le zone sono modificate di conseguenza.
- e) Se nell'ambito della sorveglianza la presenza del tarlo asiatico del fusto non è rilevata per un periodo pari a due cicli di sviluppo (almeno 4 anni), la delimitazione delle zone può essere revocata.
- f) La delimitazione delle zone può essere revocata anche nei casi in cui risultano soddisfatte le condizioni di cui al capitolo 5 a-c del presente modulo.

L'allegato 5 fornisce criteri dettagliati per determinare i raggi.

Figura: Schema di un focolaio di infestazione e delle zone circostanti
(non in scala)

Eradicazione

■ Focolaio di infestazione



Contenimento



Allegato 3: Misure necessarie

Misure di eradicazione

Nelle zone delimitate il Cantone interessato adotta, d'intesa con il SFF e dopo una comune ponderazione degli interessi, le seguenti misure di eradicazione:

- a) abbattimento immediato delle piante infestate e delle piante che presentano sintomi;
- b) rimozione delle radici qualora si osservino gallerie di nutrizione sotto il colletto delle radici delle piante infestate;
- c) nei casi in cui è accertata l'infestazione al di fuori del periodo di volo del tarlo asiatico del fusto, l'abbattimento e la rimozione vanno effettuati prima dell'inizio del successivo periodo di volo;
- d) abbattimento preventivo e ispezione di tutte le piante specificate all'interno della zona centrale. In casi eccezionali, se le autorità concludono che, a causa del particolare valore sociale, culturale o ecologico delle piante, l'abbattimento non è opportuno, ricorrere all'adozione di misure alternative equivalenti e a un'ispezione periodica e minuziosa delle piante rimanenti. Motivazione dettagliata e descrizione delle misure alternative nella proposta di procedura presentata al SFF;
- e) rimozione e ispezione delle piante abbattute (se del caso anche delle radici) e smaltimento a regola d'arte del materiale, impedendo la diffusione del tarlo asiatico del fusto;
- f) adozione di misure di prevenzione atte a impedire che il materiale potenzialmente infestato venga spostato al di fuori della zona delimitata;
- g) individuazione dell'origine dell'infestazione (da parte del Cantone o del SFF) e ispezione, per quanto possibile, delle piante e del legname ad essa associati, incluso un campionamento distruttivo mirato;
- h) eventuale sostituzione nel focolaio di infestazione e nella zona centrale delle piante specificate con altre specie di piante;
- i) divieto di piantare nuove piante specificate in campo aperto nel focolaio di infestazione e nella zona centrale; d'intesa con il SFF, dal divieto possono essere esclusi i vivai;
- j) monitoraggio intensivo delle piante ospiti, comprendente almeno un'ispezione all'anno all'altezza della chioma. Il monitoraggio svolto nella zona focolaio è più intensivo rispetto a quello nella zona cuscinetto. Ove opportuno, effettuare un campionamento distruttivo mirato. Riportare il numero e i risultati dei campionamenti nel rapporto annuale;
- k) sensibilizzazione della popolazione sulla minaccia rappresentata dal tarlo asiatico del fusto e comunicazione delle misure di prevenzione ufficiali contro la propagazione e la diffusione dell'organismo nocivo;
- l) comunicazione appropriata e ripetuta delle disposizioni relative agli spostamenti di piante specificate e legname specificato (incluso il materiale da imballaggio) che devono essere trasportati fuori dalla zona delimitata;
- m) adozione di contromisure opportune (p. es. decisioni di portata generale per attuare abbattimenti preventivi e/o disposizioni relative agli spostamenti) qualora insorgano complicazioni che ritardano o mettono a rischio l'eradicazione;
- n) qualora occorra discostarsi dalle misure prescritte sopra, presentare immediatamente una richiesta scritta motivata al SFF;
- o) redigere un rapporto di fine anno all'attenzione del SFF. Per il modello si veda la piattaforma informativa per le autorità competenti: Rapporto annuale.

Raccomandazioni

- Emanare una decisione di portata generale per la comunicazione ufficiale delle disposizioni ancor prima che insorgano complicazioni (tutela giuridica per poter procedere contro i contravventori).
- Vietare in generale gli spostamenti.
- Predisporre una segnaletica adeguata ai margini della zona delimitata.
- Rimandare preferibilmente all'inverno gli abbattimenti preventivi, coinvolgendo dapprima il WSL.
- Predisporre un punto di raccolta degli scarti vegetali nella zona delimitata (possibilmente in prossimità del focolaio di infestazione).
- Organizzare una centrale operativa, in particolare in caso di grossa infestazione.

-
- Nel caso in cui si eseguano operazioni di abbattimento durante il periodo di volo, disporre a terra un telo bianco.
 - Dopo l'esecuzione delle operazioni di abbattimento, collocare alberi trappola (mantenerli per un periodo massimo di un anno e mezzo; per gli intervalli di controllo cfr. allegato 5).
 - d) ove opportuno, sensibilizzare la popolazione sulla minaccia del tarlo asiatico del fusto;
 - e) redigere un rapporto di fine anno all'attenzione del SFF. Per il modello si veda la piattaforma informativa per le autorità competenti: Rapporto annuale.

Per altre raccomandazioni si veda l'allegato 5.

Misure di contenimento

Qualora i risultati delle rilevazioni svolte per un periodo di tempo superiore a 4 anni confermino la presenza del tarlo asiatico del fusto e/o qualora vi siano prove che il tarlo asiatico del fusto non può più essere eradicato, il Cantone, d'intesa con il SFF, può limitarsi ad adottare misure volte al contenimento del coleottero. Fatta eccezione per le lettere d (abbattimenti preventivi) e g (individuazione dell'origine), occorre adottare le stesse misure di cui all'allegato 3A. Inoltre, le zone situate nel focolaio di infestazione e nella zona cuscinetto (raggio di almeno 2 km) devono essere rinominate.

Raccomandazioni

- Emanare una decisione di portata generale per la comunicazione ufficiale delle disposizioni ancor prima che insorgano complicazioni (tutela giuridica per poter procedere contro i contravventori).
- Vietare in generale gli spostamenti al di fuori della zona delimitata.
- Predisporre una segnaletica adeguata ai margini della zona delimitata.

Misure in caso di rinvenimento

Il Cantone adotta le seguenti misure:

- a) distruzione immediata del materiale infestato e prevenzione della diffusione;
- b) monitoraggio per un periodo minimo di quattro anni entro un raggio di almeno 1 km dal luogo di ritrovamento; nel corso del primo anno il monitoraggio va svolto a intervalli periodici e in maniera intensiva, si veda l'allegato 5;
- c) individuazione dell'origine dell'infestazione (da parte del Cantone o del SFF) e ispezione, per quanto possibile, delle piante e del legname ad essa associati, incluso un campionamento distruttivo mirato;

Allegato 4: Disposizioni relative agli spostamenti nelle zone delimitate

Spostamenti di piante specificate

Le piante specificate originarie delle zone delimitate o in queste introdotte possono essere spostate solo se accompagnate da un passaporto fitosanitario, che prova che sono state tenute come prescritto nella scheda informativa del SFF.

Per la gestione dei centri di giardinaggio che si trovano in una zona delimitata e che commercializzano piante specificate in campo aperto si vedano le raccomandazioni nell'allegato 5.

Spostamenti di legname specificato e di materiale da imballaggio in legno specificato

- a) Il legname specificato (incluso quello in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami di legno) originario di zone delimitate può essere spostato solo se accompagnato da un passaporto fitosanitario che prova che esso è stato scortecciato e sottoposto a trattamento termico oppure che è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza.
- b) Il legname specificato con corteccia non cresciuto in zone delimitate, ma introdotto in dette zone può essere spostato solo a condizione che sia stato sottoposto a scortecciamento e trattamento termico e che sia accompagnato da un passaporto fitosanitario.
- c) Per il materiale da imballaggio in legno specificato che deve essere trasferito da zone delimitate si applica lo standard ISPM 15.
- d) Nei casi in cui nella zona delimitata non siano disponibili impianti di trattamento o di trasformazione o non sia possibile effettuare operazioni di trinciatura, il legname può essere spostato sotto controllo ufficiale e in container chiusi fino al più vicino impianto al fine di essere immediatamente trattato e trasformato. Occorre provvedere allo smaltimento corretto del materiale di scarto.

- e) Il Cantone è tenuto ad attuare un monitoraggio intensivo delle piante ospiti del tarlo asiatico del fusto nella zona intorno agli impianti di trattamento o di trasformazione entro un raggio di almeno 1 km.

Raccomandazioni per la gestione del legname infestato e del legname proveniente dagli abbattimenti preventivi

- Adottare le misure opportune, affinché da questo materiale non fuoriescano coleotteri della specie tarlo asiatico del fusto o non si crei un nuovo focolaio di infestazione (come a Brünisried e a Marly).
- Immagazzinare temporaneamente il legname e i residui di fogliame ispezionati in un contenitore coperto (rete anti-insetti, telo cerato ecc.) fino alla loro lavorazione e se possibile tritararli il giorno stesso sul posto.
- In alternativa, trasportare il prima possibile i pezzi infestati in un impianto di incenerimento, utilizzando un contenitore chiuso, per essere smaltiti o valorizzati termicamente.
- Se l'impianto di incenerimento o l'impianto di valorizzazione si trovano al di fuori della zona delimitata, il materiale deve essere trasportato triturato all'impianto (i pezzi di dimensioni inferiori a 2,5 cm in spessore e larghezza non sono più adatti come nidi per le larve di tarlo asiatico del fusto). Se questa soluzione non può essere adottata, impedire la fuoriuscita dei coleotteri durante il trasporto (per il trasporto preferire la stagione invernale).

Allegato 5: Raccomandazioni basate sulle esperienze acquisite finora

Le presenti raccomandazioni, basate sulle esperienze acquisite finora in Svizzera con il tarlo asiatico del fusto, sono state riassunte dal servizio WSS.

Informazioni complementari ed esempi pratici sono consultabili sul sito del servizio WSS: www.waldschutz.ch/anoplophora.

Per il controllo della fase acuta delle infestazioni da tarlo asiatico del fusto è disponibile un promemoria dell'UFAM.

1 Delimitazione delle zone (> allegato 2)

Per una prima delimitazione sommaria della zona sono sufficienti immagini aeree. In un secondo momento, se possibile, le zone devono essere rilevate tramite GPS e riportate su una carta GIS. I confini delle zone si stabiliscono seguendo le strutture topografiche, i confini parcellari o altri elementi simili per consentire ai cittadini e al personale di controllo di orientarsi sul territorio.

A seconda della boscosità, la zona focolaio può estendersi da 200 a 500 metri. Nel caso in cui vi sia un'elevata densità di piante ospiti, si può fissare un raggio inferiore. La zona cuscinetto, partendo dal focolaio di infestazione, deve avere un raggio di 2 km. Se il focolaio di infestazione è piccolo, è possibile prendere in considerazione un'eventuale riduzione della zona cuscinetto fino a 1 km. Per la delimitazione delle zone occorre inoltre effettuare un'analisi tecnico-scientifica del singolo caso, tenendo conto dei seguenti aspetti:

- **dimensioni ed età della zona infestata:** tanto più ampia e quindi più vecchia è la zona infestata, tanto maggiore è la probabilità che i coleotteri siano volati oltre e pertanto la zona cuscinetto dovrà essere più ampia;
- **boscosità:** di regola si può affermare che tanto minore è la densità delle piante ospiti presenti, tanto maggiori sono le distanze di volo percorse dai coleotteri e quindi tanto più ampia dovrà essere la zona cuscinetto;

- **siti di ritrovamento dei coleotteri:** per stabilire i raggi delle zone si deve tener conto della distribuzione spaziale dei siti di ritrovamento dei coleotteri.

2 Operazioni di monitoraggio (> allegato 3)

La frequenza di monitoraggio deve essere adeguata in maniera flessibile al grado di rischio e variare a seconda della distanza dalle piante infestate. Nelle zone centrale e focolaio vanno sempre eseguiti al minimo due controlli annuali: uno in assenza di fogliame e l'altro in presenza di fogliame. Inoltre, per almeno uno di essi devono essere impiegati degli arrampicatori di alberi o delle piattaforme elevatrici in modo da verificare la presenza di infestazione o tracce di rosura a livello della chioma. Nella zona cuscinetto si raccomanda di effettuare almeno due controlli campione all'anno in funzione del rischio (uno in assenza e uno in presenza di fogliame).

Altre raccomandazioni:

- tenere conto del comportamento della popolazione locale di tarlo asiatico del fusto; le preferenze dei coleotteri per le piante ospiti non sono le stesse in tutte le zone infestate;
- in base alla loro esperienza, gli arrampicatori di alberi impiegati nei primi tre casi di infestazione in campo aperto ritengono che non sia sufficiente controllare da terra gli alberi in piedi di grandi dimensioni nella zona focolaio, ma che occorra arrampicarsi su di essi per ispezionare anche i rami fino a un diametro di 2 cm;
- al contrario, per gli alberi in piedi più piccoli è sufficiente il controllo da terra;
- gli alberi grandi in piedi nella zona cuscinetto possono essere eventualmente ispezionati per individuare gallerie di nutrizione e fori di sfarfallamento anche da terra da parte di arrampicatori di alberi esperti con l'ausilio di un binocolo;
- a partire da una determinata dimensione degli alberi o se questi sono difficilmente accessibili, ricoperti da muschio, licheni o edera, o in caso di sospetta infestazione, l'ispezione degli alberi ospiti deve essere assolutamente effettuata da un arrampicatore di al-

beri esperto. Il controllo da terra con il binocolo non è sufficiente;

- se gli alberi sono troppo grandi, lo sforzo necessario per controllarli sarebbe sproporzionato e quindi è preferibile optare per l'abbattimento, a meno che non si tratti di alberi preziosi dal punto di vista sociale, culturale o ecologico;
- per ogni «primo intervento» si raccomanda la presenza sul posto di arrampicatori di alberi esperti che forniscono consigli utili e introducono al lavoro gli arrampicatori ancora inesperti;
- avvalendosi dell'esperienza acquisita da altri arrampicatori nell'ambito delle infestazioni di tarlo asiatico del fusto, gli arrampicatori inesperti imparano velocemente a lavorare in modo autonomo ed efficiente;
- è utile collaborare con un arrampicatore di alberi locale che segue costantemente gli interventi sul posto. In tal modo, è possibile risolvere gran parte delle questioni che si presentano nel corso del tempo;
- il controllo visivo in assenza di fogliame ha la sua massima utilità se eseguito prima del germogliamento delle foglie;
- il controllo visivo in presenza di fogliame ha la sua massima utilità se eseguito tra agosto e novembre. Vantaggio: buona visibilità dei siti di ovideposizione freschi, fori di sfarfallamento, trucioli o strutture simili;
- l'impiego di segugi è consigliabile soprattutto nelle parcelle forestali. I cani completano il controllo visivo operato dagli arrampicatori di alberi e dal personale di terra;
- è consigliabile che i segugi ispezionino più volte all'anno la stessa superficie in diverse condizioni meteorologiche (generalmente una volta durante il monitoraggio primaverile e una volta durante il monitoraggio autunnale; a seconda della situazione anche più volte nel corso di un monitoraggio, qualora vi siano alberi a rischio particolare);
- in caso di prima infestazione, è opportuno far intervenire subito sul posto gli specialisti (SFF, Cantone, WSL, conduttori di segugi, arrampicatori di alberi) in maniera tale che la loro esperienza confluisca nella pianificazione delle operazioni di monitoraggio;
- anche i conduttori cinofili devono essere addestrati nel riconoscimento dei sintomi da infestazione di tarlo asiatico del fusto;
- conduttori cinofili esperti, formati specificamente sui sintomi causati dal tarlo asiatico del fusto, rappresentano un valido aiuto per il lavoro (ricerca visiva) degli arrampicatori di alberi;
- inoltre, i conduttori cinofili possono anche eseguire controlli su piante ospiti, pareti di case ecc. Questa pratica si discosta in parte dalla scuola austriaca, ma nelle infestazioni in campo aperto nei Cantoni di Zurigo e di Friburgo si è rivelata importante;
- i segugi percepiscono le molecole odorose di tarlo asiatico del fusto disperse sulla superficie e vanno impiegati per controllare le superfici e non singoli alberi. In questo caso si deve tenere conto anche della forza e della direzione del vento;
- durante il periodo di volo dei coleotteri, tutte le specie di piante devono essere controllate dai segugi; sono da includere nel controllo anche i giardini senza piante ospiti, i muri di case o l'arredamento in giardino;
- si raccomanda di far partecipare alle riunioni di lavoro i conduttori cinofili e gli arrampicatori di alberi;
- le foto dei protocolli d'intervento dei conduttori cinofili possono essere utili per la successiva ricerca condotta dagli arrampicatori di alberi;
- i segugi non sono tutti adatti nella stessa misura per i controlli in campo aperto, nei vivai o del legname da imballaggio.

I segugi devono:

- essere socievoli (in caso di lavori svolti in una zona urbana),
- aver acquisito un'obbedienza di base per il lavoro,
- saper segnalare in modo chiaro i ritrovamenti,
- presentare spiccate doti di ricerca (con e senza guinzaglio),
- essere capaci di cercare in modo autonomo (senza guinzaglio),
- saper ispezionare alberi in piedi e giardini,
- saper ispezionare legname abbattuto,
- saper ispezionare cataste di legna.

Monitoraggio del margine boschivo

- Gli alberi possono essere ispezionati visivamente da terra con un binocolo (servizio forestale, conduttori cinofili o arrampicatori di alberi).

- Sono utili gli abbattimenti a campione; gli alberi a terra possono essere controllati visivamente e ispezionati dai segugi.

È utile lasciare in piedi determinati alberi che si prestano a essere utilizzati come alberi trappola (cfr. zona urbana) e monitorarli (piantarne appositamente solo in casi eccezionali, nello specifico se mancano specie di piante ospiti). A seconda delle dimensioni, gli alberi devono essere periodicamente controllati visivamente da terra, arrampicandosi o impiegando segugi.

Informazioni importanti per le operazioni di sorveglianza

- La sorveglianza degli alberi abbattuti risulta meno costosa, in quanto gli alberi non devono essere monitorati e arrampicati più volte all'anno per un periodo di almeno quattro anni.
- Se in via eccezionale nella zona centrale dovessero rimanere piante specificate, queste vanno monitorate mensilmente. Eventualmente possono essere chiamati in causa anche i proprietari degli alberi.
- L'efficienza degli arrampicatori di alberi e dei conduttori cinofili è massima se svolgono il loro lavoro contemporaneamente e in punti diversi. Inoltre, la loro partecipazione alle riunioni di lavoro (briefing) consente uno scambio immediato e ottimale delle osservazioni.
- Se è infestata una specie arborea non appartenente alle piante ospiti, essa deve assolutamente essere considerata nella valutazione o nella procedura successiva prevista nel sito in questione.

3 Operazioni di abbattimento (> allegato 3)

- Secondo il modulo, gli alberi infestati da anni devono essere sempre immediatamente abbattuti.
- In caso di infestazione recente (meno di un anno) o di abbattimenti preventivi, per le operazioni di abbattimento si può aspettare fino al periodo invernale. In tal modo si riduce il rischio di dispersione dei coleotteri e l'ovideposizione avviene con maggiore probabilità ancora nel focolaio di infestazione noto. I coleotteri saranno eliminati con gli abbattimenti preventivi nell'inverno successivo. Il rinvio degli abbattimenti deve essere deciso d'intesa con gli esperti del WSL.
- **Importante:** se gli alberi da abbattere a titolo preventivo vengono lasciati in piedi fino all'inverno, occorre

controllarli ogni mese per verificare se vi sono segni di attività.

- Gli alberi ancora verdi abbattuti in primavera possono essere facilmente controllati dopo l'abbattimento, anche a campione, mediante scortecciamento.
- **Importante:** secondo il modulo, tutti gli alberi abbattuti a titolo preventivo devono essere controllati da personale specializzato per stabilire il grado di infestazione e stimare gli ulteriori costi di monitoraggio. Qualora gli alberi siano troppi, il WSL fornisce indicazioni riguardo a come eseguire i controlli a campione al fine di ridurre gli oneri. Si consiglia di recidere un ramo in prossimità delle biforcazioni, sezionarlo e verificare se è infestato. È stato dimostrato che spesso l'infestazione è localizzata a livello della biforcazione dei rami, anche se apparentemente il fusto della pianta non presenta sintomi evidenti.
- Gli alberi abbattuti a titolo preventivo possono inoltre essere ispezionati dai segugi.

Abbattimento delle piante infestate durante il periodo di volo dei coleotteri

- È utile fotografare l'albero prima del suo abbattimento, in modo da poter chiarire le domande che potrebbero sorgere in un secondo momento.
- È fortemente raccomandato di stendere a terra un telo bianco per vedere meglio i coleotteri che cadono e affinché non si disperdano nella vegetazione del terreno.
- Se l'albero deve essere completamente abbattuto, un numero sufficiente di osservatori vi si disporrà intorno (rispettare in questo caso una distanza di sicurezza pari a due volte l'altezza dell'albero) per poter vedere gli eventuali coleotteri che volano via e inseguirli. Se uno di questi riesce a fuggire, occorre annotarlo nella scheda di registrazione.
- Per quanto possibile, gli alberi, soprattutto quelli di grandi dimensioni, non devono essere abbattuti fino a quando sono ancora potenzialmente presenti coleotteri volanti, bensì asportati per sezioni (prima i rami sottili, poi quelli più spessi e infine i pezzi di fusto). I rami vanno calati a terra. Assicurarsi che non vi siano coleotteri volanti.
- Dal basso osservare se si vedono coleotteri e nel caso segnalarli agli arrampicatori sull'albero.
- Se si tagliano rami sui quali sono presenti i coleotteri, provare a raccogliarli direttamente mentre si è sull'al-

bero. Altrimenti, prima di calarli, informare le persone a terra affinché siano loro a farlo.

- Tutti i pezzi calati con cautela devono essere ispezionati per verificare la presenza di coleotteri o sintomi.
- I pezzi sospetti vanno conservati in botti in plastica e successivamente sezionati direttamente oppure consegnati al WSL.
- Fotografare e annotare nella scheda di registrazione (preferibilmente con l'aggiunta di commenti) tutte le osservazioni come ad esempio coleotteri vivi, fori di sfarfallamento freschi o ricoperti, depositi di uova recenti o tentativi di ovideposizione, gallerie di sviluppo, trucioli o simili.
- Inviare al WSL le schede di registrazione compilate in tutte le loro parti, con o senza campioni.

Abbattimenti preventivi al di fuori del periodo di volo dei coleotteri

- Tutte le osservazioni devono essere fotografate e annotate nella scheda di registrazione (preferibilmente con l'aggiunta di commenti): fori di sfarfallamento freschi o ricoperti, depositi di uova recenti o tentativi di ovideposizione, gallerie di sviluppo, trucioli o simili.
- Inviare al WSL le schede di registrazione complete in tutte le parti, con o senza campioni.
- Gli eventuali germogli che spuntano dopo gli abbattimenti preventivi devono essere recisi quando i sarmenti raggiungono uno spessore di 2 cm.

Informazioni importanti concernenti gli abbattimenti preventivi

- Chi cerca trova e ha più informazioni.
- Soltanto se gli alberi abbattuti a titolo preventivo sono sottoposti a controllo, è possibile valutare l'entità dell'infestazione.
- Chi dispone di maggiori informazioni può anche fare una stima migliore dei futuri costi di monitoraggio.
- L'esperienza dimostra che gli abbattimenti preventivi consentono di scoprire alberi infestati non individuati fino a quel momento (Brünisried).

4 Limitazione degli spostamenti dalle zone delimitate (> allegato 4)

Gestione del materiale vegetale

- Per ridurre i costi (amministrativi), per esempio per l'emissione dei passaporti fitosanitari, è consigliabile emanare un divieto generale di spostamento (tramite decisione di portata generale) per la durata della campagna di eradicazione.
- Conformemente all'allegato 4B lettera a, il legname ottenuto dalle piante specificate (cfr. allegato 1) può lasciare la zona delimitata soltanto se è stato trattato termicamente o triturato a regola d'arte e se è accompagnato da un passaporto fitosanitario.
- Il cippato di dimensioni inferiori a 2,5 cm in spessore e larghezza non è più adatto per la nidificazione delle larve e pertanto non costituisce un rischio. I pezzi di cippato possono essere lasciati sul posto o essere smaltiti nelle zone delimitate. Per il trasferimento all'esterno è indispensabile un passaporto fitosanitario che confermi le dimensioni dei pezzi.
- È utile mettere a disposizione degli abitanti un punto di raccolta per gli scarti vegetali all'interno della zona delimitata (preferibilmente in vicinanza del focolaio di infestazione), dove il materiale di scarto sarà sottoposto a periodica trinciatura.

Gestione dei centri di giardinaggio

Ai Cantoni si raccomanda di emanare (tramite decisione di portata generale) un divieto generale di commercializzare i vegetali specificati in campo aperto con un diametro superiore a 1 cm per la durata della campagna di eradicazione.

Se non è possibile attuare un simile divieto (centro di giardinaggio di grandi dimensioni), il Cantone deve ordinare le istruzioni riportate di seguito. I centri di giardinaggio che commercializzano piante specificate coltivate in campo aperto, devono controllare periodicamente le loro scorte (settimanalmente dal 1° aprile al 31 ottobre) per verificare la presenza di coleotteri o se vi siano tracce visibili di gallerie di sviluppo sulle piante. Le anomalie devono essere comunicate immediatamente al servizio cantonale. Se si trattano piante specificate con un diametro del fusto superiore a 1 cm, occorre tenere un registro. Per le piante coltivate in campo aperto dovrebbe essere emanata la

raccomandazione di non trattare durante la campagna di eradicazione quelle di grandi dimensioni (diametro >1 cm). Le piante che sono state acquistate dopo l'ultimo periodo di volo del coleottero e rivendute prima del successivo periodo di volo non rappresentano un rischio. Se tali piante sono dunque presenti nella zona soltanto al di fuori del periodo vegetativo, non rientrano nell'ambito di un'attività di produzione ma di «esposizione». Per il monitoraggio, delle trappole potrebbero eventualmente fornire la prova della migrazione. Le aziende devono essere controllate periodicamente dal Cantone.

5 Alberi trappola (> allegato 3)

Gli alberi trappola servono a catturare (attrarre) i coleotteri nelle zone centrali dove sono assenti le piante specificate e a indicare se sono ancora presenti coleotteri. L'impiego di alberi trappola ha dato buoni risultati, dimostrando che è stato possibile catturare coleotteri volanti durante gli abbattimenti di alberi infestati e durante gli abbattimenti preventivi nel periodo di volo dei coleotteri; sugli alberi trappola sono state individuate deposizioni di uova e giovani larve un anno dopo la deposizione. Inoltre, nessun albero trappola è stato danneggiato né rubato.

È possibile introdurre artificialmente alberi trappola dopo l'abbattimento (come a Winterthur o a Marly) o lasciare nella zona centrale piccoli aceri ben controllabili.

- Posa e contrassegno degli alberi trappola: subito dopo gli abbattimenti nell'anno in cui si è verificata l'infestazione.
- Frequenza dei controlli: giornaliera nell'anno in cui si è verificata l'infestazione e in seguito, durante l'eventuale periodo di volo, settimanale (con controllo effettuato dagli arrampicatori di alberi).
- Irrigazione e cura: da parte dei Comuni, eventualmente degli abitanti.
- Abbattimenti: al più tardi 18 mesi dopo la posa.

6 Raccomandazioni per la ripiantagione (> allegato 3)

Secondo il modulo, nel focolaio di infestazione e nella zona centrale non possono essere piantate piante specificate (cfr. allegato 1) fino all'eradicazione. Le ripiantagioni di altre specie sono consentite, ma non devono essere effettuate subito dopo gli interventi di abbattimento nel corso della stessa stagione autunnale. È me-

glio attendere fino alla primavera successiva. Motivo: in autunno possono essere ancora presenti coleotteri che andrebbero poi a infestare altre specie di alberi.

Sulla base delle attuali conoscenze, le querce e i ciliegi sono le specie di latifoglie che comportano meno rischi, come pure probabilmente determinate specie di Sorbus e il noce. Il WSL può consigliare le autorità nella scelta delle specie di alberi.

7 Misure di comunicazione

Comunicazione interna

- Conformemente al modulo, nel caso in cui si verifichi una nuova infestazione devono essere immediatamente informati il servizio partner cantonale, il Comune interessato e il SFF (dapprima per telefono, poi per iscritto mediante il modulo di segnalazione sulla piattaforma informativa).
- In seguito è opportuno garantire uno scambio di informazioni tempestivo.
- Se dopo la fase acuta vi sono nuovi rinvenimenti, occorre informare il SFF e il WSL.
- È opportuno che tutti i partner designino un unico interlocutore (Single Point of Contact) e comunichino agli altri il suo recapito (sezione forestale cantonale o servizio fitosanitario cantonale, Servizio fitosanitario federale, WSL, ev. Comune).
- La presenza costante di un interlocutore sul posto è molto importante, poiché consente di far fronte rapidamente anche alle domande che insorgono in un secondo momento. Questa persona deve essere informata anche sulle altre infestazioni in Svizzera o nei Paesi confinanti.
- Il partner che prevede di pubblicare un comunicato stampa deve previamente informarne gli altri, affinché tutti possano prepararsi alle domande dei media.
- I comunicati stampa devono essere concordati con i responsabili di altri siti infestati, il SFF o gli attori che operano o hanno operato in più siti. Motivo: i comunicati stampa possono involontariamente essere fonte di conflitti. Di questo si deve tenere particolarmente conto quando un Cantone adotta strategie di eradicazione diverse rispetto a un altro.

Comunicazione esterna

- Deve essere designato un unico interlocutore, possibilmente sempre lo stesso (Single Point of Contact) per la popolazione ed esserne data comunicazione (ricevimento e determinazione dei campioni, accettazione e inoltro delle notifiche, telefono, e-mail ecc.).
- La stessa persona dovrebbe possibilmente coordinare anche tutti gli interventi ed essere l'interlocutore degli altri partner.
- Poiché gli arrampicatori di alberi e i conduttori di segugi sono sempre presenti sul posto e sono sempre gli stessi, acquisiscono visibilità e rappresentano un elemento importante per le relazioni pubbliche e la comunicazione diretta con la popolazione. Fatta eccezione per la fase iniziale, nella maggior parte dei casi queste persone sono ben note agli abitanti, che durante gli interventi li interpellano direttamente. Devono quindi conoscere bene il tarlo asiatico del fusto, l'infestazione sul posto e le altre infestazioni per poter spiegare che proprio nelle fasi in cui non vi sono rinvenimenti concreti occorre effettuare un monitoraggio almeno quadriennale. Sono istruiti dal servizio cantonale competente.
- Nella centrale operativa è utile disporre, a scopi dimostrativi, di esemplari di coleotteri e larve come pure di campioni di pezzi di legno con fori di emergenza, gallerie, corteccia staccata, trucioli ecc. (> valigetta didattica).
- Anche durante le operazioni di monitoraggio plurienali è opportuno informare periodicamente la popolazione sullo stato dei lavori, anche, anzi soprattutto, quando non vi sono più rinvenimenti.
- In caso di nuove infestazioni, nelle attività di comunicazione possono essere coinvolti il SFF, il WSL, ma anche i responsabili di altri Cantoni.
- L'installazione di pannelli sulle strade di accesso principali alla zona delimitata rappresenta una misura minima, economica ed efficace per informare che si sta entrando o lasciando una zona infestata da tarlo asiatico del fusto.
- Installare un pannello informativo presso il punto di raccolta degli scarti vegetali.
- Gli eventi cittadini possono essere un buon mezzo per raggiungere un vasto pubblico. L'importante è che tutti i rappresentanti delle autorità (Confederazione, Cantone, Comuni) trasmettano gli stessi messaggi.
- I comunicati stampa devono tener conto di quanto è già stato comunicato nelle altre zone di infestazione della Svizzera.

Informazioni importanti per la comunicazione

- Tutte le comunicazioni destinate alla popolazione devono contenere le seguenti istruzioni: catturare il coleottero e metterlo in un bicchiere, fotografarlo, segnalare il sospetto presso l'interlocutore cantonale.
- Si raccomanda vivamente di emanare una decisione di portata generale.
- Designare un interlocutore per la popolazione che coordina tutte le attività di comunicazione.
- Una comunicazione esterna e interna proattiva e aperta è importante per la gestione degli eventi, in quanto contribuisce alla comprensione delle misure adottate e al coinvolgimento della popolazione.

Misure di informazione concrete (elenco non esaustivo)

- Utilizzare volantini per informare in modo rapido e semplice sull'infestazione e sulle misure di eradicazione necessarie.
- Si consiglia fortemente di emanare una decisione di portata generale. In tal modo, il servizio cantonale dispone di uno strumento giuridico con cui, per esempio, richiamare l'attenzione dei soggetti contravventori sulle violazioni delle disposizioni relative agli spostamenti e per citarli in giudizio.

Modulo 2: Cinipide galligeno del castagno

Un modulo dell'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco

Basi legali: [ordinanza sulle foreste \(OFo\)](#),

[ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente \(OEDA\)](#)



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale dell'ambiente UFAM

Nota editoriale

Valenza giuridica

La presente pubblicazione è un aiuto all'esecuzione elaborato dall'UFAM in veste di autorità di vigilanza. Destinata in primo luogo alle autorità esecutive, essa concretizza le prescrizioni del diritto federale in materia ambientale (in merito a concetti giuridici indeterminati e alla portata e all'esercizio della discrezionalità) nell'intento di promuovere un'applicazione uniforme della legislazione. Le autorità esecutive che vi si attengono possono legittimamente ritenere che le loro decisioni siano conformi al diritto federale. Sono ammesse soluzioni alternative, purché conformi al diritto vigente.

Editore

Ufficio federale dell'ambiente UFAM

L'UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC.

Redazione

Florine Leuthardt, divisione Foreste UFAM

Accompagnamento

Gruppo di lavoro per la gestione del cinipide galligeno del castagno: Giorgio Moretti (TI), Martin Ziegler (ZG); Ernst Fürst (divisione Foreste UFAM); Beat Forster (WSL); Therese Plüss (divisione Foreste UFAM)

Informazioni e contatto

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), divisione Foreste, sezione Protezione e salute del bosco, 3003 Berna, tel. 058 469 69 11
wald@bafu.admin.ch | www.bafu.admin.ch

Partenariato

Protezione della foresta svizzera WSS, Istituto federale di ricerca WSL, 8903 Birmensdorf, tel. 044 739 21 11
waldschutz@wsl.ch | www.waldschutz.ch

Indicazione bibliografica

UFAM (ed.) 2018: Modulo 2: Cinipide galligeno del castagno.

Un modulo dell'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco.

Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 1801

Traduzione

Servizio linguistico italiano, UFAM

Grafica e impaginazione

Cavetti AG, medien. digital und gedruckt, Gossau

Foto di copertina Modulo 2

Ramo con galle causate dal cinipide galligeno del castagno

© Andrei Orlinski, European and Mediterranean Plant Protection Organization

Link per scaricare il PDF

www.bafu.admin.ch/uv-1801-i

La versione cartacea non può essere ordinata.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.

© UFAM 2018

Indice

1	Glossario	4
2	Basi	5
2.1	Obiettivo del modulo	5
2.2	Biologia del cinipide galligeno del castagno	5
2.3	Basi legali	5
3	Misure e responsabilità	6
3.1	Misure della Confederazione	6
3.2	Misure raccomandate dai Cantoni	6
3.2.1	Misure nelle zone isolate non infestate	6
3.2.1.1	Informazione delle persone che partecipano al monitoraggio	6
3.2.1.2	Sensibilizzazione delle aziende commerciali	6
3.2.1.3	Informazione ai proprietari di alberi	7
3.2.1.4	Monitoraggio	7
3.2.2	Prima infestazione in zone fino ad allora indenni	7
3.2.2.1	Notifica di focolai sospetti	7
3.2.2.2	Misure in caso di presenza di sintomi manifesti	7
3.2.3	Misure nelle zone infestate	8
4	Rendiconto	9
5	Contributi federali	9
6	Entrata in vigore	9

1 Glossario

Zona infestata	Zona in cui sono state rilevate piante infestate dal cinipide galligeno del castagno
Zona isolata	Zona situata a una certa distanza da altre zone ricche di castagni per la quale non sussiste il pericolo di un arrivo naturale del cinipide galligeno del castagno

2 Basi

2.1 Obiettivo del modulo

La Direttiva concernente il monitoraggio e la lotta al cinipide galligeno del castagno (*Dryocosmus kuriphilus*), in vigore dal 1° maggio 2012 al 15 ottobre 2014, ha consentito, grazie al divieto di spostamento, di rallentare la propagazione di questo insetto almeno a nord delle Alpi. Al contrario, a sud delle Alpi e nel Chiabrese (Cantoni Vallese e Vaud) l'imenottero, estremamente mobile, si è diffuso in modo inarrestabile e ora la sua presenza sporadica è registrata lungo l'intero bacino del Lemano. Nel 2014, a nord delle Alpi è stata osservata un'ulteriore diffusione, con nuovi focolai. Le esperienze maturate a sud delle Alpi mostrano che nei popolamenti chiusi è impossibile eradicare l'insetto.

Il Servizio fitosanitario federale (SFF) ha pertanto revocato a partire dal 15 ottobre 2014 le misure ufficiali definite nella Direttiva concernente il monitoraggio e la lotta al cinipide galligeno del castagno conformemente alla sezione 4 dell'ordinanza dell'UFAG concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT; RS 916.202.1). L'UE ha revocato le disposizioni corrispondenti a partire dal 1° ottobre 2014.

In Svizzera il cinipide galligeno del castagno non è più classificato come organismo nocivo particolarmente pericoloso conformemente all'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV, RS 916.20), bensì soltanto come organismo nocivo pericoloso senza obbligo di notifica. Nonostante alcune regioni della Svizzera siano tuttora indenni, la divisione Foreste dell'UFAM mantiene l'obiettivo di sorvegliare la diffusione di questo organismo molto nocivo per i castagni e di prevenirne o rallentarne per quanto possibile la diffusione nelle zone non ancora infestate.

Al fine di limitare il più possibile l'ulteriore diffusione del cinipide e i danni da esso causati, nel 2015 l'Ufficio federale dell'ambiente ha elaborato una Guida per la gestione del cinipide galligeno del castagno che sottende il presente modulo. Detta guida sostituiva la Direttiva concernente il monitoraggio e la lotta al cinipide galligeno del castagno (*Dryocosmus kuriphilus*).

Le misure illustrate nel presente modulo possono essere applicate fin da subito in considerazione delle attuali basi giuridiche. L'attuazione delle raccomandazioni deve permettere di identificare le lacune a livello di conoscenze e leggi nonché l'esigenza di ulteriori ricerche. Inoltre, serve quale base per l'ulteriore sviluppo della documentazione sul cinipide galligeno del castagno.

2.2 Biologia del cinipide galligeno del castagno

Descrizione, diffusione, informazioni supplementari e immagini sono contenute nel sito Internet dell'UFAM: www.bafu.admin.ch/dryocosmus

2.3 Basi legali

Il cinipide galligeno del castagno è un organismo nocivo pericoloso conformemente all'ordinanza sulle foreste (OFo; RS 921.01). Le basi giuridiche generali relative alla gestione di organismi nocivi sono illustrate nell'introduzione all'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco. Il presente modulo si basa sull'articolo 29c dell'ordinanza sulle foreste (OFo) e sull'ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA; RS 814.911).

3 Misure e responsabilità

Di seguito sono presentate le misure raccomandate da adottare a seconda dell'infestazione o dell'assenza di infestazioni. Il presente modulo è incentrato soprattutto sulla protezione del bosco.

3.1 Misure della Confederazione

Con l'ausilio del presente modulo, l'UFAM coordina le misure di protezione cantonali e assiste i Cantoni fornendo loro materiale informativo. L'UFAM tiene inoltre sotto osservazione l'ulteriore diffusione del cinipide galligeno del castagno a mezzo della panoramica relativa alla protezione del bosco pubblicata annualmente dal WSL.

3.2 Misure raccomandate dai Cantoni

3.2.1 Misure nelle zone isolate non infestate

È assolutamente prioritario mantenere indenni le zone isolate non infestate. Al fine di raggiungere questo obiettivo, occorre evitare per quanto possibile l'introduzione di nuove piante o parti di piante di *Castanea*. Per garantire una protezione efficace, si raccomanda di identificare le zone particolarmente degne di protezione secondo l'articolo 16 in correlazione all'articolo 8 OEDA, e in special modo anche in relazione al pericolo costituito dalla diffusione del cinipide galligeno del castagno. Le seguenti misure si applicano in particolare alle zone non infestate isolate, ossia che si trovano a debita distanza da altre zone ricche di castagni, per prevenire il contagio naturale del cinipide del castagno.

3.2.1.1 Informazione delle persone che partecipano al monitoraggio

Si raccomanda alle autorità cantonali di informare il maggior numero possibile di persone che già svolgono attività di monitoraggio per il Cantone o i Comuni (forestali di settore, guardacaccia, responsabili di spazi verdi, supervisori del fuoco batterico, giardinieri presso aziende ecc.) sulla situazione dell'infestazione da cinipide galligeno del castagno sul territorio svizzero. È opportuno fornire loro materiale informativo, affinché possano indivi-

duare i sintomi della presenza di questo organismo nocivo e conoscere la procedura da seguire in caso di sospetto d'infestazione. Il materiale informativo¹ deve essere messo a disposizione dall'UFAM e dal WSL. Particolarmente importante è che dette persone vengano informate sulla necessità di prevenire o rallentare l'ulteriore diffusione del cinipide galligeno.

Inoltre, le autorità cantonali o comunali e le aziende commerciali possono informare i proprietari privati di alberi su come proteggere i popolamenti isolati contro l'infestazione da cinipide galligeno del castagno (cfr. punto 3.2.1.3).

3.2.1.2 Sensibilizzazione delle aziende commerciali

Si raccomanda di trasmettere alle aziende che (ri)vendono piante di *Castanea* (p. es. vivai e centri di giardinaggio) materiale informativo adeguato, che contenga almeno le informazioni seguenti:

- a) l'indicazione che in Svizzera la presenza del cinipide galligeno del castagno è stata rilevata in diverse zone;
- b) una breve descrizione dell'organismo nocivo, della sua biologia e nocività nonché immagini dell'insetto e dei danni che provoca;
- c) il richiamo al fatto che occorre prevenire o rallentare l'ulteriore diffusione del cinipide galligeno del castagno in Svizzera. Le piante o le parti di piante potenzialmente infestate dal cinipide galligeno provenienti da una zona infestata non devono essere introdotte in una zona indenne;
- d) le indicazioni sull'obbligo del controllo autonomo conformemente all'articolo 4 dell'OEDA: i responsabili della messa in commercio devono giungere alla conclusione fondata secondo cui in relazione alle loro merci non sono da prevedere pericoli e danni per l'uomo, gli animali, l'ambiente, la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. In ogni caso si consiglia di informare l'acquirente ai sensi dell'articolo 5 OEDA (Informazione degli acquirenti) sulla possibile infestazione delle piante e sui relativi pericoli.

¹ www.bafu.admin.ch/dryocosmus e www.wsl.ch/forest/wus/diag/index.php?TEXTID=2106MOD=1 (solo in tedesco e francese)

3.2.1.3 Informazione ai proprietari di alberi

Oltre a fornire il materiale informativo descritto nel punto 3.2.1.2, si raccomanda di mettere a conoscenza i proprietari di piante e selve di *Castanea* dell'impossibilità di eradicare il cinipide galligeno del castagno una volta insediato in zone ricche di castagni. È tuttavia possibile proteggere i popolamenti isolati di castagni dall'organismo nocivo, rinunciando a introdurre piante dall'esterno (anche se provenienti da zone considerate ancora indenni).

Se l'introduzione di nuove piante in un popolamento non infestato dovesse risultare necessaria, queste piante dovrebbero essere esaminate fino al mese di maggio successivo per identificare eventuali galle. Questo perché le nuove infestazioni sono visibili soltanto nella primavera dell'anno seguente. Una nuova infestazione può essere prevenuta tagliando ed eliminando le galle prima che le vespe adulte sfarfallino a inizio estate. Per gli alberi di grandi dimensioni si raccomanda un esame a fogliame diradato, quando le galle sono più visibili. Questo esame visivo può servire anche per riconoscere il cancro della corteccia del castagno, un organismo nocivo particolarmente pericoloso secondo l'OPV.

3.2.1.4 Monitoraggio

Le zone infestate vengono rilevate in base a banche dati proprie o a dati aggiornati dal servizio Protezione della foresta svizzera WSS. Il servizio aggiorna periodicamente la cartina di diffusione pubblicata sul sito Internet e informa sulla situazione dell'infestazione attraverso una panoramica annuale relativa alla protezione del bosco.

L'obiettivo nelle zone indenni è preservare l'assenza del cinipide galligeno del castagno e identificare precocemente eventuali nuove piante e popolamenti infestati.

L'esame dei sintomi d'infestazione in piante di *Castanea* avviene, idealmente, nel quadro dell'attività ordinaria di controllo dei servizi competenti (forestali di settore, guardacaccia, responsabili di spazi verdi, supervisori del fuoco batterico ecc.). Per un impiego efficiente delle risorse si raccomanda di informarsi se esistono dati o materiale cartografico sull'ubicazione di piante e popolamenti di *Castanea* nel territorio in questione. In assenza di dati o

materiale cartografico, occorre riprendere le ubicazioni rilevate nel quadro della sorveglianza del territorio.

Priorità/criteri (nell'ordine):

- le selve e i popolamenti meritevoli di protezione;
- i boschi e i popolamenti naturali di *Castanea*;
- gli spazi verdi pubblici, i giardini privati.

Oltre ai punti vendita specializzati, anche i privati provenienti da zone fino a quel momento considerate indenni devono notificare i sintomi sospetti alle autorità cantonali o al servizio WSS (cfr. punto 4).

3.2.2 Prima infestazione in zone fino ad allora indenni

3.2.2.1 Notifica di focolai sospetti

- ricezione della notifica (dare la priorità alle notifiche provenienti da territori fino a quel momento considerati indenni);
- sopralluogo e, se necessario, predisposizione di una diagnosi (d'intesa con gli esperti del WSL).

In caso di sospetto d'infestazione in zone isolate e fino a quel momento considerate indenni, si raccomanda di comunicare il prima possibile al servizio WSS le seguenti informazioni:

- l'ubicazione esatta (ev. indicazione sull'estratto della cartina elettronica allegata, nonché il nome e l'indirizzo del proprietario del materiale vegetale);
- il genere di popolamento;
- la data del ritrovamento;
- la fotografia dei sintomi.

3.2.2.2 Misure in caso di presenza di sintomi manifesti

- determinare il focolaio d'infestazione mediante il controllo di tutti i popolamenti di *Castanea* nelle immediate vicinanze del luogo del ritrovamento;
- a seconda dell'esigenza di protezione della zona (in particolare nel caso di zone secondo l'art. 16 in correlazione all'art. 8 cpv. 2 lett. a–d OEDA) e qualora opportuno e necessario, si possono predisporre misure di risanamento (cfr. punto 3.2.3). Dette misure comprendono anche il corretto smaltimento del materiale vegetale infestato: si raccomanda di bruciare questo materiale sul posto o distruggerlo in contenitori chiusi (impianto di smaltimento dei rifiuti urbani);

-
- c) informare gli interessati, comprese le autorità comunali e, se del caso, la popolazione, in merito alla situazione dell'infestazione e alle misure ordinate dal Cantone;
 - d) verificare l'esecuzione e l'osservanza delle misure ordinate.

3.2.3 Misure nelle zone infestate

Le misure chimiche non sono efficaci nella lotta al cinipide galligeno del castagno, in quanto all'interno delle galle le larve delle vespe restano ben protette dagli insetticidi. In vivai o focolai circoscritti, le galle possono essere rimosse ed eliminate soltanto nella fase iniziale della diffusione, ossia prima della fine di maggio, quando le vespe adulte sfarfallano. È importante che nelle zone indenni non venga introdotto alcun materiale vegetale contaminato (p. es. piantine).

Lo spostamento di piante al di fuori delle zone infestate deve essere, nella misura del possibile, evitato. La vendita di piante di *Castanea* è consentita secondo l'OEDA a condizione che i responsabili della messa in commercio informino gli acquirenti sul cinipide galligeno del castagno, sul rischio di propagazione e sulle misure per impedire i danni causati da questo organismo (art. 5 OEDA). Alle aziende commerciali situate nelle zone infestate si raccomanda di vendere le loro piante soltanto sul mercato locale, ossia all'interno della zona infestata.

Le misure di educazione, sensibilizzazione e informazione descritte nel punto 3.2.1 si applicano anche nelle zone infestate, nella misura in cui vengano adattate alle condizioni locali.

4 Rendiconto

Non vi è alcun obbligo di rendiconto per quanto riguarda il cinipide galligeno del castagno.

I nuovi casi di infestazione possono essere notificati al servizio WSS nel quadro dell'inchiesta sulla protezione delle foreste:

- a) in caso di nuova infestazione in una zona fino a quel momento considerata indenne, si raccomanda di trasmettere il prima possibile una notifica contenente le informazioni di cui al punto 3.2.2.1, per permettere un rilevamento continuo della diffusione del cinipide galligeno del castagno;
- b) nelle zone infestate, si raccomanda di valutare l'entità dell'infestazione e indicarla nella notifica annuale.

5 Contributi federali

Determinanti per l'erogazione dei contributi dell'UFAM per le spese di sorveglianza e di lotta sono gli articoli 40-40b OFo. Le modalità per le prestazioni contributive sono disciplinate dal Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale dell'UFAM.

6 Entrata in vigore

Il modulo entra in vigore il 15 maggio 2018 e sostituisce la guida del 1° agosto 2015.

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

Paul Steffen
Vicedirettore

Modulo 3: Ailanto

Un modulo dell'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco

Basi legali: [ordinanza sulle foreste \(OFo\)](#),

[ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente \(OEDA\)](#)



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale dell'ambiente UFAM

Nota editoriale

Valenza giuridica

La presente pubblicazione è un aiuto all'esecuzione elaborato dall'UFAM in veste di autorità di vigilanza. Destinata in primo luogo alle autorità esecutive, essa concretizza le prescrizioni del diritto federale in materia ambientale (in merito a concetti giuridici indeterminati e alla portata e all'esercizio della discrezionalità) nell'intento di promuovere un'applicazione uniforme della legislazione. Le autorità esecutive che vi si attengono possono legittimamente ritenere che le loro decisioni siano conformi al diritto federale. Sono ammesse soluzioni alternative, purché conformi al diritto vigente.

Editore

Ufficio federale dell'ambiente UFAM

L'UFAM è un Ufficio del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Redazione

Florine Leuthardt (divisione Foreste UFAM); Gabriele Carraro (Dionea SA); Nicole Schiltknecht (Infraconsult AG)

Accompagnamento

Gruppo di lavoro Ailanto: Martin Büchel, Florine Leuthardt, (entrambi divisione Foreste UFAM) Arthur Sandri (divisione Prevenzione dei pericoli UFAM), Gian-Reto Walther (divisione Specie, ecosistemi, paesaggi UFAM), Bettina Hitzfeld, Christian Pillonel (entrambi divisione Suolo e biotecnologia UFAM), Giorgio Moretti (TI), Ueli Bühler (GR), Sascha Gregori (GR), Luca Plozza (GR), Marco Conedera (WSL), Jan Wunder (WSL), Gabriele Carraro (Dionea SA), Nicole Schiltknecht (Infraconsult AG).

Informazioni e contatto

Ufficio federale dell'ambiente UFAM, divisione Foreste, sezione Protezione e salute del bosco, 3003 Berna, tel. 058 469 69 11
wald@bafu.admin.ch | www.bafu.admin.ch

Partenariato

Protezione della foresta svizzera WSS, Istituto federale di ricerca WSL, 8903 Birmensdorf, tel. 044 739 21 11
waldschutz@wsl.ch | www.waldschutz.ch

Indicazione bibliografica

UFAM (ed.) 2018: Modulo 3: Ailanto. Un modulo dell'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 1801

Traduzione

Servizio linguistico italiano, UFAM

Grafica e impaginazione

Cavetti AG, medien. digital und gedruckt, Gossau

Foto di copertina Modulo 3

Margine boschivo con popolamenti di ailanto in Ticino

© Florine Leuthardt, divisione Foreste, UFAM

Link per scaricare il PDF

www.bafu.admin.ch/uv-1801-i

La versione cartacea non può essere ordinata.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.

© UFAM 2018

Indice

1	Glossario	4
2	Basi	5
2.1	Obiettivo del modulo	5
2.2	Biologia dell'ailanto	5
2.3	Esigenze in materia di ricerca	5
2.4	Basi legali	6
3	Misure e responsabilità	7
3.1	In generale: suddivisione territoriale	7
3.2	Misure raccomandate in ambito forestale	8
3.3	Misure raccomandate al di fuori del bosco	8
4	Rendiconto	10
5	Contributi federali	10
6	Entrata in vigore	10
	Allegato: Misure raccomandate secondo il tipo di zona	11

1 Glossario

Autoctono	Nel presente modulo, con questo termine si designano gli organismi naturalmente presenti in Svizzera.
Invasivo	Nel Piano di gestione dei pericoli biotici nel bosco, con questo termine si designano le specie che, notoriamente o presumibilmente, possono diffondersi in Svizzera e raggiungere una densità di popolamento tale da pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile o mettere in pericolo l'uomo, gli animali o l'ambiente.
Organismi	Entità biologiche cellulari o non cellulari in grado di moltiplicarsi o di trasmettere materiale genetico. Tra di essi, in particolare, le specie, le sottospecie o le unità tassonomiche inferiori di animali, piante, funghi e microrganismi; ad essi sono equiparati anche le miscele, gli oggetti e i prodotti che contengono tali entità.
Organismi alloctoni	Con questo termine secondo l'OEDA si designano organismi: «1. [la cui] area di diffusione naturale non comprende né la Svizzera né gli altri Stati membri dell'AELS e i Paesi membri dell'UE (senza territori d'oltremare) e 2. [che] non sono stati coltivati per un'utilizzazione nell'agricoltura o nell'orticoltura produttiva, al punto tale da ridurne le capacità di sopravvivenza in natura» (OEDA, art. 3 cpv. 1 lett. f).
Specie esotiche	Piante introdotte dopo il 1492 (scoperta dell'America) attraverso l'azione volontaria o involontaria, diretta o indiretta dell'uomo, in una regione dove in precedenza non erano naturalmente presenti.
Zona di infestazione	Zona nella quale l'ailanto è presente. Vi sono diversi tipi di zona di infestazione, a seconda dell'estensione del popolamento di ailanto.

2 Basi

2.1 Obiettivo del modulo

Da alcuni anni l'ailanto (*Ailanthus altissima*) o albero del paradiso, una pianta originaria della Cina, si sta largamente diffondendo nei boschi del Canton Ticino, nelle valli meridionali del Cantone dei Grigioni e sporadicamente in altri luoghi. Mentre per decenni non ha causato molti problemi, questa specie arborea coltivata come pianta da giardino è ora una specie esotica invasiva entrata in una fase di crescita esponenziale. Si teme pertanto che l'ailanto stia gravemente limitando l'effetto protettivo del bosco. Una gestione forestale adatta alla stazione e gli interventi selvicolturali conformi al concetto NaiS nel bosco di protezione sono ostacolati dal fatto che favoriscono la presenza stessa dell'ailanto con conseguente indebolimento del bosco di protezione.

Nel 2011 l'UFAM ha respinto una richiesta del Cantone dei Grigioni in cui si chiedeva di poter impiegare in via sperimentale l'erbicida Garlon. In seguito, è stato istituito un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dell'UFAM e dei Cantoni interessati nonché da esperti esterni, nell'ambito del quale sono state elaborate le raccomandazioni d'intervento del presente modulo finalizzate alla riduzione dei danni e della diffusione dell'ailanto in ambiente forestale.

Nell'ambito dell'AGIN B (Gruppo di lavoro sui neobiota invasivi), inoltre, sono state elaborate delle raccomandazioni per la lotta a un gruppo selezionato di specie esotiche invasive che propongono alcuni obiettivi¹ e illustrano i relativi metodi di lotta². Le raccomandazioni relative alla lotta all'ailanto in ambito forestale sono state armonizzate con il presente modulo.

Dal 2014 nell'ambito di un progetto di ricerca vengono sperimentati diversi metodi di lotta meccanici e selvicoltu-

rali nonché chimici e biologici al fine di raccogliere dati più precisi sulla loro efficacia e sul loro impatto ambientale.

Le raccomandazioni presentate in questo modulo forniscono le prime basi decisionali per la predisposizione di misure conformi al quadro giuridico e immediatamente applicabili. Il modulo è basato sulla legislazione vigente e sulle conoscenze attualmente disponibili riguardanti le dinamiche dei popolamenti, l'insediamento e la diffusione dell'ailanto nonché i mezzi e le strategie per combatterlo. Il documento concretizza concetti giuridici indeterminati contenuti in leggi e ordinanze nell'intento di consentire un'applicazione uniforme della legislazione. La sua attuazione può inoltre evidenziare lacune a livello di conoscenze e di legislazione o identificare le esigenze in materia di ricerca, e infine pone le basi per l'ulteriore sviluppo del modulo.

2.2 Biologia dell'ailanto

Descrizione, diffusione, informazioni supplementari e immagini sono contenute nella scheda informativa di Info Flora.³

2.3 Esigenze in materia di ricerca

Parallelamente all'attuazione delle raccomandazioni contenute in questo modulo, nel quadro del programma pilota dell'UFAM «Adattamento ai cambiamenti climatici» è in corso un progetto di ricerca finalizzato a una migliore comprensione delle ripercussioni dell'ailanto sugli ecosistemi a sud delle Alpi.⁴ Nell'ambito del progetto verrà rilevata la presenza della specie in Svizzera e determinata la sua nicchia ecologica, identificando così la sua potenziale area di diffusione. Verranno inoltre condotti studi sulla risposta allo stress e sulla stabilità di questa pianta nei confronti di eventi naturali e verrà svolta una valutazione preliminare di diverse misure di lotta che tenga conto del loro impatto ambientale. In caso di nuove

1 https://extranet.kvu.ch/files/documentdownload/160405163229_Raccomandazioni_nota_esplicativa_marzo2016.pdf o https://extranet.kvu.ch/files/documentdownload/120515104151_Raccomandazioni_Lotta_marzo2012.pdf (solo in tedesco o francese)

2 http://extranet.kvu.ch/files/documentdownload/150218093100_03_R_Ailanto.pdf

3 www.infoflora.ch/assets/content/documents/neofite/inva_aila_alt_i.pdf

4 www.wsl.ch/it/progetti/lailanto-nella-svizzera-meridionale.html

scoperte, le raccomandazioni riportate in allegato possono essere adeguate in qualsiasi momento.

Al momento sono in corso anche ricerche per valutare l'efficacia della lotta chimica all'ailanto.

A medio termine, infine, dovrà altresì essere valutata la possibilità di eradicare l'ailanto tramite i diversi metodi di lotta biologica (ad es. utilizzando il fungo *Verticillium*).

2.4 Basi legali

Le basi legali generali relative alla gestione di organismi nocivi sono illustrate nell'introduzione all'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco. Il presente modulo si basa sull'articolo 29c dell'ordinanza sulle foreste (OFo; RS 921.01) nonché sull'ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA; RS 814.911) e sull'ordinanza del 18 maggio 2005 concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim, RS 814.81).

Secondo l'articolo 15 capoverso 1 OEDA, l'utilizzazione nell'ambiente di organismi alloctoni, ai quali appartiene l'ailanto, deve avvenire in modo tale da non mettere in pericolo l'uomo, gli animali e l'ambiente e da non pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile.

Se compaiono organismi che possono mettere in pericolo l'uomo, gli animali o l'ambiente oppure pregiudicare la diversità biologica o la sua utilizzazione sostenibile, i Cantoni ordinano le misure necessarie per combatterli e, nella misura in cui ciò è necessario e ragionevole, per prevenire in futuro la loro insorgenza (art. 52 cpv. 1 OEDA). Questo articolo concede un ampio margine di manovra ai servizi cantonali per combattere anche organismi quali l'ailanto che non sono classificati come organismi nocivi soggetti a quarantena secondo l'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV; RS 916.20). Secondo l'articolo 53 capoverso 2 OEDA i costi sono a carico delle persone che mettono in commercio organismi non soggetti ad autoriz-

zazione, se può essere provato con sufficiente probabilità che hanno causato il danno.

Secondo l'articolo 4 OEDA chiunque intenda diffondere organismi per il loro utilizzo nell'ambiente deve dapprima valutare i pericoli che tali organismi, i loro metaboliti o i loro rifiuti potrebbero presentare e giungere alla conclusione fondata che tali pericoli non sussistono. L'UFAM può chiedere a chi mette in commercio tali organismi la prova del controllo autonomo ed esigere documenti se ha motivo di supporre che gli organismi messi in commercio possano mettere in pericolo l'uomo, gli animali o l'ambiente oppure pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile (art. 46 cpv. 1 OEDA). Questo viene fatto su richiesta dell'autorità cantonale interessata (art. 48 cpv. 4 OEDA). Tenuto conto del potenziale di pericolo dell'ailanto, JardinSuisse raccomanda ai suoi membri di «eliminare immediatamente la pianta dall'assortimento, di non più produrla né di utilizzarla»⁵.

5 www.neophyten-schweiz.ch/index.php?l=1&p=2&t=3

3 Misure e responsabilità

Di seguito sono elencate e commentate le misure raccomandate all'interno e al di fuori del bosco. Il presente modulo è stato elaborato ponendo al centro il bosco. Le raccomandazioni per la lotta all'ailanto al di fuori del bosco sono illustrate nelle raccomandazioni del gruppo di lavoro AGIN B. L'UFAM accoglie con favore queste raccomandazioni.

3.1 In generale: suddivisione territoriale

L'efficacia delle misure di lotta e delle altre misure dipende fortemente dalle dimensioni del popolamento di ailanto nella rispettiva zona. In questo modulo, tenendo conto delle proprietà biologiche della specie, sono stati stabiliti quattro tipi di zona (fig. 1) associati a strategie diverse (cfr. punto 3.2 e allegato).

La suddivisione viene effettuata sulla base di inventari e monitoraggi costantemente aggiornati, allestiti a livello cantonale. Un importante presupposto per una lotta efficace è ripetere e adeguare periodicamente la valutazione del potenziale invasivo e di pericolo dei popolamenti di ailanto.


La ripartizione dei diversi tipi di zona è effettuata a discrezione dei servizi cantonali sulla base dei popolamenti di ailanto presenti.

- a) Zone con superfici forestali in cui, già da alcuni decenni, si sono sviluppati gruppi o persino popolamenti di ailanto. Il paesaggio è caratterizzato da popolamenti estesi anche in luoghi atipici, remoti o difficilmente accessibili quali le pareti rocciose. Molti di questi popolamenti, ormai, non possono più essere rimessi sotto controllo in breve tempo e senza incorrere in spese eccessive. La densità dell'ailanto è elevata anche al di fuori dei boschi. Nella maggior parte delle superfici di rinnovazione dei boschi compaiono regolarmente plantule di ailanto a causa dell'elevata densità di semi di questa pianta. Esempi: Locarnese e bassa Vallemaggia, temperature medie in luglio di regola $\geq 20-21^{\circ}\text{C}$
- b) Zone con pochi avamposti di ailanto nel bosco (agendo tempestivamente possono essere verosimilmente tenuti sotto controllo). Inoltre, zone con superfici forestali in cui l'ailanto è assente, che distano meno di 10 chilometri dalle zone di tipo A. In queste zone non sono ancora presenti alberi da seme nel bosco. Vi sono tuttavia piante di ailanto al di fuori del bosco. Nella maggior parte delle zone di rinnovazione non compaiono plantule di ailanto o quest'ultime sono solo sporadiche. Esempi: Vallemaggia centrale, bassa Val Verzasca, centri di città come Basilea, Coira, Zurigo, temperature medie in luglio di regola $\geq 16-17^{\circ}\text{C}$
- c) Potenziali zone di infestazione: le superfici forestali sono ancora senza piante di ailanto e distanti almeno 10 chilometri da gruppi noti di ailanto nel bosco. Vi sono tuttavia piante di ailanto anche al di fuori del bosco. Esempi: alta Vallemaggia, alta Val Verzasca, altre zone come per esempio Basilea, Coira, Zurigo (fuori dai centri delle città), temperature medie in luglio di regola troppo basse per l'ailanto: $16-17^{\circ}\text{C}$
- d) Zone senza piante di ailanto, né all'interno né al di fuori del bosco.

Figura 1

Rappresentazione schematica dei quattro tipi di zona dell'ailanto in funzione dei popolamenti presenti

Zona A con popolamenti stabili; zona B con pochi avamposti; zona C senza piante di ailanto nel bosco ma con piante presenti al di fuori del bosco e quindi potenziale zona di infestazione; zona D senza piante di ailanto, né all'interno né al di fuori del bosco.



Modificato secondo Carraro, 2013

3.2 Misure raccomandate in ambito forestale

Nel bosco, in aggiunta o in sostituzione alle summenzionate raccomandazioni, a seconda del tipo di zona, si consiglia l'adozione delle seguenti misure selvicolturali, conformi al quadro giuridico vigente e immediatamente applicabili. Tali raccomandazioni sono riportate dettagliatamente nell'allegato.

Nelle zone di tipo A: la salvaguardia

Dove l'ailanto è presente da più tempo e in popolamenti numerosi, l'eradicazione comporta oneri eccessivi. Occorrerà perciò promuovere processi di autoregolazione nel bosco e adottare misure indirette, come per esempio la conservazione e la promozione di specie autoctone.

Nelle zone di tipo B: il contenimento

Nelle zone dove l'ailanto compare solo sporadicamente all'interno del bosco occorre impedire il suo reinsediamento con una gestione forestale oculata e previdente o rimuoverlo completamente. Allo stato attuale delle ricerche e secondo le basi giuridiche vigenti, le misure meccaniche (cercinatura, estirpazione di germogli, taglio) sono

le uniche praticabili nel bosco e, nonostante un notevole dispendio di tempo e a volte costi elevati, determinano nello spazio di pochi anni una notevole riduzione dell'ailanto, sempre che siano accompagnate da una simultanea promozione delle specie autoctone.

Nelle zone di tipo C: l'eradicazione

Nelle zone nelle quali sussiste una pressione infestante da parte di popolamenti vicini, occorre impedire l'espansione della specie attraverso un'attenta sorveglianza, una tempestiva rimozione dei giovani ailanti e prevenendo l'inseminazione di individui femminili. Vanno innanzitutto localizzati gli individui femminili fertili fuori dal bosco, la cui eventuale presenza, in vista di una potenziale lotta, dev'essere segnalata ai servizi cantonali competenti.

Nelle zone di tipo D: l'individuazione precoce

Nelle zone dove non vi è traccia di piante di ailanto né all'interno né al di fuori del bosco, non occorre adottare alcuna misura tranne quelle inerenti alla normale sorveglianza del territorio per individuare precocemente un'eventuale infestazione da ailanto e per suddividere il territorio.

3.3 Misure raccomandate al di fuori del bosco

Le autorità cantonali possono ordinare le misure necessarie per combattere la presenza dell'ailanto e prevenirne la comparsa futura. Sulla base dell'obbligo del controllo autonomo secondo l'articolo 4 OEDA chi intende mettere in commercio organismi deve giungere alla conclusione motivata che la propria merce non comporta pericoli e pregiudizi per l'uomo, gli animali, l'ambiente, la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. Nel caso dell'ailanto i pregiudizi all'ambiente e alla sua utilizzazione sostenibile sono comprovati e pertanto la vendita e la diffusione di piante di ailanto va impedita in tutte le zone. Tale misura è conforme alla raccomandazione di JardinSuisse di «eliminare immediatamente la pianta dall'assortimento, di non più produrla né di utilizzarla»⁶. In caso di mancato rispetto del controllo autonomo, le autorità cantonali possono chiedere all'UFAM di esigere

6 www.neophyten-schweiz.ch/index.php?l=1&p=2&t=3

da chi mette in commercio gli organismi la prova del controllo autonomo (artt. 46 cpv. 1 e 48 cpv. 4 OEDA).

Si deve inoltre procedere alla riduzione dei popolamenti al di fuori del bosco, impedendo, tra l'altro, l'inseminazione degli individui femminili di ailanto. Tutto ciò riduce la pressione del popolamento presente al di fuori del bosco e migliora l'efficacia delle misure di lotta adottate nel bosco. La lotta chimica all'ailanto è ammessa solo utilizzando i prodotti fitosanitari adeguati allo scopo d'impiego della sostanza attiva e sulle superfici al di fuori del bosco in cui è presente (n. 1.1 cpv. 1 lett. d all. 2.5 ORRPChim). A causa delle severe disposizioni occorre coinvolgere degli specialisti.

Le autorità cantonali devono informare il maggior numero possibile di attori che già svolgono attività di monitoraggio per il Cantone o i Comuni (servizi forestali cantonali, guardie della natura e guardacaccia, responsabili di spazi verdi, controllori del fuoco batterico, aziende orticole ecc.) sull'entità dell'infestazione, sulla minaccia per il bosco e sulle possibili misure di prevenzione e di lotta. Il materiale informativo sulle eventuali misure complementari da adottare al di fuori del bosco è reperibile presso AGIN⁷ e Info Flora⁸. Una delle attività in corso del gruppo di lavoro AGIN C (sorveglianza) è rafforzare l'applicazione del controllo autonomo secondo l'articolo 4 OEDA.

⁷ https://extranet.kvu.ch/files/documentdownload/150218093100_03_R_Ailanto.pdf

⁸ https://www.infoflora.ch/assets/content/documents/neofite/inva_aila_alt_i.pdf

4 Rendiconto

Non vi è alcun obbligo di rendicontazione per quanto riguarda l'ailanto.

I nuovi casi di infestazione possono essere segnalati attraverso il taccuino in linea Info Flora per le neofite invasive⁹.

5 Contributi federali

Determinanti per l'erogazione dei contributi dell'UFAM per le spese di sorveglianza e di lotta sono gli articoli 40-40b OFo. Le modalità per le prestazioni contributive sono disciplinate dal Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale dell'UFAM.

6 Entrata in vigore

Il modulo entra in vigore il 15 maggio 2018 e sostituisce la guida del 1° gennaio 2016.

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

Paul Steffen
Vicedirettore

⁹ www.infoflora.ch/it/partecipare/mie-osservazioni/taccuino-neofite.html

Allegato: Misure raccomandate secondo il tipo di zona

1. Misure generali	In generale		
1.1 Pianificazione da parte dei Cantoni	<p>Analisi della situazione di diffusione e minaccia per il bosco. Identificazione e suddivisione delle zone nei tipi A–D. Sviluppo di una pianificazione speciale a livello locale e regionale per determinati settori (ad es. determinate valli chiuse, vie di trasporto ecc.). Trattamento speciale per le foreste di protezione in aree rocciose o in luoghi atipici.</p>		
1.2 Informazione	<p>Informazione agli attori interessati tramite le autorità cantonali. Consulenza alla popolazione e alle aziende orticole garantita dai servizi tecnici dei Cantoni e dei Comuni interessati.</p>		
	Tipo di zona A ¹⁰	Tipo di zona B ¹⁰	Tipo di zona C ¹⁰
1.3 Sorveglianza delle zone	Sorveglianza ed eventuale adeguamento della suddivisione in zone A–D.	Sorveglianza ed eventuale adeguamento della suddivisione in zone A–D.	<p>Monitoraggio in aree particolarmente minacciate, soprattutto in luoghi dove l'ailanto è presente nei pressi del bosco (giardini e parcheggi compresi)</p> <p>Eventuale adeguamento della suddivisione in zone A–D.</p>

2. Misure in ambito forestale			
	Tipo di zona A ¹⁰	Tipo di zona B ¹⁰	Tipo di zona C ¹⁰
2.1 Lavori di scavo, di riporto, di sterro e processi naturali (smottamenti ecc.) all'interno del bosco	<p>Evitare, per quanto possibile, lavori di sterro o contenerli al massimo. (Pericolo di diffusione tramite semi e frammenti di radice)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assenza di luoghi con terre minerali che rimangono scoperte per lungo tempo • Rinverdimento immediato in caso di pericolo di colonizzazione da parte di piante alloctone invasive • Nessuna esportazione di materiale in altri tipi di zone 	<p>Contenere, per quanto possibile, i lavori di sterro. (Pericolo di diffusione tramite semi e frammenti di radice)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assenza di luoghi con terre minerali che rimangono scoperte per lungo tempo • Rinverdimento immediato in caso di pericolo di colonizzazione da parte di piante alloctone invasive • Nessuna importazione di materiale dalle zone di tipo A 	<p>Evitare, per quanto possibile, i lavori di sterro dalle zone di tipo A e B. (Pericolo di diffusione tramite semi e frammenti di radice)</p>
2.2 Gestione del bosco	<p>Adottare misure indirette: prioritarie non sono le misure di lotta contro l'ailanto, bensì la promozione delle specie autoctone.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenere la continuità del piano delle chiome. • Mantenere la copertura del suolo. Un'attenzione speciale deve essere rivolta ai biotopi di specie particolarmente eliofile e termofile al fine di trovare un equilibrio ottimale tra la promozione di specie autoctone e la contemporanea lotta contro l'ailanto. • Rinnovare solo in caso di estrema necessità. In tal caso rinnovare con piante singole o in blocco; a ciò, far seguire controlli periodici delle superfici marginali e delle piccole radure fino alla fase di perticaia. • Evitare grandi interventi selvicolturali, anche se necessari alla conservazione della funzione protettiva¹¹. • Evitare ferite alle radici (pericolo di formazione di polloni). 	<p>Eradicare l'ailanto e, se possibile, liberare queste zone dalla sua presenza. Adottare misure meccaniche (cercinatura, estirpazione dei germogli).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prioritaria è l'eliminazione degli alberi da semi femminili. • Mantenere, nella misura del possibile, la continuità del piano delle chiome. • Privilegiare pratiche delicate di rinnovazione e mantenere la copertura del suolo. Un'attenzione speciale deve essere rivolta ai biotopi di specie particolarmente eliofile e termofile al fine di trovare un equilibrio ottimale tra la promozione di specie autoctone e la contemporanea lotta contro l'ailanto. • Nel caso in cui venissero effettuati interventi, controllare almeno una volta all'anno le superfici della tagliata, le superfici marginali e le radure per cinque anni dopo l'abbattimento. 	<p>Monitorare e allestire piani di intervento fintantoché l'ailanto possiede un potenziale di pericolo ancora difficilmente valutabile.</p> <p>Nelle zone di forte pressione invasiva da parte delle specie esotiche, favorire boschi strutturati con fitto sottobosco.</p> <p>(nessun'altra limitazione)</p>
2.3 Diradamento selettivo delle piante di ailanto	<p>Eliminazione non sistematica di piante di ailanto (selezione negativa).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rimuovere quanti più alberi da seme possibile per ridurre l'inseminazione. Applicare in modo mirato le misure meccaniche (cercinatura, estirpazione dei germogli) e ripeterle in caso di necessità (controllo successivo). • Promuovere attivamente la concorrenza nel sottobosco. • Nel caso di aperture naturali nel bosco (smottamenti, frane, alberi sradicati ecc.) sorvegliare la rinnovazione e rimuovere tempestivamente i giovani ailanti. 	<p>Rimozione sistematica di piante di ailanto (selezione negativa).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rimuovere tutti gli alberi da seme nel bosco chiuso. • Applicare in modo mirato le misure meccaniche (cercinatura, estirpazione dei germogli) e ripeterle in caso di necessità (controllo successivo). • Promuovere attivamente la concorrenza nel sottobosco. • Nel caso di aperture naturali nel bosco (smottamenti, frane, alberi sradicati ecc.) sorvegliare la rinnovazione e rimuovere tempestivamente i giovani ailanti. 	<p>Impedire l'espansione dell'ailanto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sorvegliare la rinnovazione e rimuovere tempestivamente i giovani ailanti.

10 Cfr. fig. 1

11 Siccome la stabilità delle piante di ailanto in caso di eventi naturali (frane, sradicamenti) non è ancora stata comprovata, secondo l'art. 37 cpv. 1 LFo queste piante possono essere intese come una minaccia per la funzione protettiva del bosco.


2.4 Sottobosco e selvaggina ¹²	Contenere la pressione esercitata dalla selvaggina a un livello che consenta una rinnovazione naturale da parte di specie arbustive e arboree che producono ombra sotto leggera copertura e in piccole aperture (secondo art. 27 cpv. 2 LFo).	Contenere la pressione esercitata dalla selvaggina a un livello che consenta una rinnovazione naturale da parte di specie arbustive e arboree che producono ombra sotto leggera copertura e in piccole aperture (secondo art. 27 cpv. 2 LFo).	
2.5 Monitoraggio	Sorvegliare popolamenti di ailanto indisturbati e più estesi di 5 ettari per osservare la successione naturale dei popolamenti di ailanti dominanti. Evitare di curare la foresta o farlo in modo molto delicato per poter osservare la dinamica del bosco e l'evoluzione più a lungo termine della capacità concorrenziale delle specie autoctone.	Verifica dell'efficacia dei metodi adottati.	Verifica dell'efficacia dei metodi adottati.
3. Misure al di fuori del bosco	In generale		
3.1 Impedire la diffusione dell'ailanto nel bosco	<p>Impedire l'insediamento di nuovi popolamenti al di fuori del bosco.</p> <ul style="list-style-type: none">• Impedire la vendita dell'ailanto attraverso l'applicazione della raccomandazione di JardinSuisse di «eliminare immediatamente la pianta dall'assortimento, di non più produrla né di utilizzarla»: conformemente all'articolo 4 OEDA, chi mette in commercio gli organismi deve giungere alla conclusione motivata che utilizzando tali organismi secondo le prescrizioni e le istruzioni la propria merce non comporta danni per l'ambiente.• Sorveglianza della zona al fine di individuare ed eliminare tempestivamente nuove piante di ailanto. <p>Riduzione dei popolamenti al di fuori del bosco.</p> <ul style="list-style-type: none">• Impedire l'inseminazione degli individui femminili di ailanto al di fuori del bosco (p. es. attraverso l'asportazione dei fiori nelle piante giovani, altrimenti sarebbe troppo dispendioso, e anche attraverso l'estirpazione o la cercinatura degli individui portatori di semi), poiché conformemente all'articolo 15 OEDA l'utilizzazione di specie alloctone deve avvenire in modo da non permettere la propagazione e la moltiplicazione incontrollata degli organismi nell'ambiente.• Se può essere dimostrato che un danno è stato causato da una determinata pianta, le autorità cantonali possono ordinarne l'estirpazione (art. 52 cpv. 1 OEDA).• La lotta chimica all'ailanto al di fuori del bosco è ammessa solo utilizzando i prodotti fitosanitari adeguati allo scopo d'impiego della sostanza attiva e sulle superfici al di fuori del bosco in cui è presente (n. 1.1 cpv. 1 all. 2.5 ORRPChim). Cure speciali sono da riservare alle zone ruderali, ai margini boschivi e alle scarpate. Coinvolgere degli specialisti.		

¹² L'ailanto viene evitato dalla selvaggina. Da ciò ne deriva un doppio vantaggio concorrenziale, giacché questi animali ripiegano su altre piante autoctone.

Modulo 4: Malattia delle bande rosse e delle macchie brune

Un modulo dell'aiuto all'esecuzione «Protezione del bosco»

Basi legali: [ordinanza sulla protezione dei vegetali \(OPV\)](#)



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Ufficio federale dell'ambiente UFAM
Servizio fitosanitario federale SFF

Nota editoriale

Valenza giuridica

La presente pubblicazione è un aiuto all'esecuzione elaborato dall'UFAM in veste di autorità di vigilanza. Destinata in primo luogo alle autorità esecutive, essa concretizza le prescrizioni del diritto federale in materia ambientale (in merito a concetti giuridici indeterminati e alla portata e all'esercizio della discrezionalità) nell'intento di promuovere un'applicazione uniforme della legislazione. Le autorità esecutive che vi si attengono possono legittimamente ritenere che le loro decisioni siano conformi al diritto federale. Sono ammesse soluzioni alternative, purché conformi al diritto vigente.

Editore

Servizio fitosanitario federale SFF

Un servizio comune dell'Ufficio federale dell'ambiente UFAM e dell'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG.

L'UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC.

Redazione

Testo: Therese Plüss (SFF), Fig. 2: Christoph Aeschbacher (OW), Andrea De Boni (SFF)

Accompagnamento

Gruppo di lavoro sulla malattia delle bande rosse (RBK):

Ernst Fürst, Alfred Klay, Therese Plüss (tutti SFF), Pierre Alfter (NE), Christoph Aeschbacher (OW), Joana Beatrice Meyer (WSS), Isabelle Straub (BE), Marco Vanoni (GR)

Informazioni e contatto

Ufficio federale dell'ambiente UFAM, divisione Foreste, sezione Protezione e salute del bosco, 3003 Berna, tel. 058 469 69 11
wald@bafu.admin.ch | www.bafu.admin.ch

Partenariato

Ufficio federale dell'agricoltura, partner in seno al SFF,
3003 Berna, tel. 058 462 25 50
phyto@blw.admin.ch

Protezione della foresta svizzera WSS, Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL,
8903 Birmensdorf, tel. 044 739 21 11
waldschutz@wsl.ch | www.waldschutz.ch

Indicazione bibliografica

UFAM (ed.) 2018: Modulo 4: Malattia delle bande rosse e delle macchie brune. Un modulo dell'aiuto all'esecuzione «Protezione del bosco». Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 1801

Traduzione

Servizio linguistico italiano, UFAM

Grafica e impaginazione

Cavelti AG, medien. digital und gedruckt, Gossau

Foto di copertina Modulo 4

Aghi di pino colpiti dalla malattia delle macchie brune.

© Roland Engesser, WSL

Link per scaricare il PDF

www.bafu.admin.ch/uv-1801-i

La versione cartacea non può essere ordinata.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.

© UFAM 2018

Indice

1	Glossario	4
2	Basi	5
2.1	Obiettivo del modulo	5
2.2	Biologia delle malattie del pino	6
2.3	Esigenze in materia di ricerca	6
2.4	Basi legali	6
3	Misure e responsabilità	7
3.1	Misure nella zona indenne da infestazione	7
3.2	Misure nella zona di contenimento	8
4	Rendiconto	9
5	Contributi federali	9
6	Entrata in vigore	9
Allegato: Carta con le zone attuali		10

1 Glossario

Malattie del pino	Nel presente modulo, con questo termine si designano la malattia delle bande rosse e la malattia delle macchie brune, che infettano le specie del genere <i>Pinus</i> e sono causate dai tre agenti patogeni <i>Dothistroma septosporum</i> (ex <i>Scirrhia pini</i>), <i>Dothistroma pini</i> e <i>Lecanosticta acicola</i> (ex <i>Scirrhia acicola</i>).
Oggetto protetto (nella zona di contenimento)	Pineta di grande pregio, bosco di protezione con un'alta percentuale di pini o vivai, inclusa l'area circostante per un raggio di 500 metri. Qui i controlli visivi sono più intensi e l'applicazione delle misure di risanamento è più rigorosa rispetto ad altre parti della zona di contenimento.
Passaporto fitosanitario	Documento per il commercio, all'interno della Svizzera o con l'Unione europea, di merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi (allegato 5 parte A OPV). Comprova l'adempimento delle prescrizioni fitosanitarie.
Vivaio	Azienda che produce materiale di riproduzione delle specie del genere <i>Pinus</i> e che è registrata presso l'UFAG per il passaporto fitosanitario.
Zona cuscinetto	Superficie occupata da pinete che si estende lungo il confine della zona indenne da infestazione e che si addentra a partire dal confine cantonale per due chilometri nella zona di contenimento. Per le infestazioni esiste l'obbligo di eradicazione.
Zona di contenimento	Zona in cui si rinuncia ad adottare la strategia di eradicazione poiché le malattie del pino sono diffuse e in parte estese su ampie superfici. Attualmente questa zona corrisponde a tutti i Cantoni eccetto il Vallese, il Ticino e i Grigioni.
Zona indenne da infestazione	Zona in cui si presuppone che le malattie del pino non si siano ancora diffuse o siano presenti raramente. Attualmente questa zona corrisponde al Vallese, al Ticino e ai Grigioni.

2 Basi

2.1 Obiettivo del modulo

Il presente modulo illustra le misure contro le malattie del pino causate da *Dothistroma septosporum* (ex *Scirrhia pini*), *Dothistroma pini* e *Lecanosticta acicola* (ex *Scirrhia acicola*) e che, secondo l'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV; RS 916.20), sono soggette all'obbligo di notifica e di lotta. Le malattie del pino non sono diffuse in modo uniforme in tutta la Svizzera (cfr. fig. 1) e da qui la necessità di intervenire con una lotta differenziata: la cosiddetta strategia di contenimento. Si tratta di una combinazione tra le strategie di prevenzione (fase 1) e di eradicazione (fase 2¹) nelle zone indenni da infestazione

e la strategia di limitazione dei danni (fase 4) nella zona di contenimento.

Questa strategia persegue gli obiettivi esposti qui di seguito:

- fare in modo che le zone non infestate restino indenni (fase 1/2);
- controllare l'infestazione nella zona di contenimento (fase 4);
- impedire il trasferimento e l'ulteriore propagazione degli agenti patogeni dalla zona di contenimento;
- stabilire gli oggetti protetti che devono restare indenni nella zona di contenimento (fase 3);
- far sì che i vivai rimangano indenni in tutta la Svizzera.


¹ Per ulteriori informazioni sulla dinamica dell'infestazione consultare l'aiuto all'esecuzione «Protezione del bosco»: www.bafu.admin.ch/uv-1801-i

Figura 1

Situazione dell'infestazione dopo il monitoraggio del 2016.

Qualora un caso sospetto e un'infestazione si manifestassero contemporaneamente è raffigurata solo l'infestazione. I simboli possono sovrapporsi.

- Infestazione BFK non bosco
- ▲ Infestazione BFK bosco
- Infestazione RBKp non bosco
- Infestazione RBKs non bosco
- ▲ Infestazione RBKs bosco
- Doppia infestazione non bosco
- ▲ Doppia infestazione bosco
- Nessuna infestazione non bosco
- ▲ Nessuna infestazione bosco
- Sospetto BFK non bosco
- Sospetto RBKp non bosco
- ▲ Sospetto RBKp bosco
- Sospetto RBKs non bosco
- ▲ Sospetto RBKs bosco



Carta: WSS

La figura 2 dell'allegato mostra i Cantoni che attualmente appartengono alla zona indenne o alla zona di contenimento.

Poiché le malattie del pino causate dai tre agenti patogeni sono difficilmente distinguibili sul campo, la nuova strategia si applica indistintamente a tutti i tipi, a prescindere dal loro grado di diffusione. Il modulo illustra le misure da adottare nelle zone indenni e in quelle di contenimento.

2.2 Biologia delle malattie del pino

Le informazioni sulla biologia delle malattie del pino e l'attuale situazione di infestazione sono reperibili presso il WSS: www.waldschutz.ch/foehrenkrankheiten. La figura 1 mostra l'esito del monitoraggio nazionale dei pini del 2016, che ha costituito la base decisionale per la presente strategia.

2.3 Esigenze in materia di ricerca

I Cantoni e la Confederazione partecipano, entro i limiti delle loro possibilità, a progetti di ricerca.

Le lacune conoscitive che si intendono colmare in primo luogo sono le seguenti:

- a) Da dove provengono i focolai d'infestazione nelle foreste?
- b) Come si possono combattere in modo ottimale le malattie del pino?
- c) Quali sono le condizioni che favoriscono l'infestazione degli abeti rossi?

2.4 Basi legali

Secondo l'ordinanza sulla protezione dei vegetali, le malattie del pino sono causate da organismi nocivi particolarmente pericolosi e pertanto sono soggette all'obbligo di notifica e di lotta. Le basi legali generali concernenti la gestione degli organismi nocivi figurano nell'introduzione dell'aiuto all'esecuzione «Protezione del bosco».

3 Misure e responsabilità

3.1 Misure nella zona indenne da infestazione (fase di prevenzione, ev. di eradicazione)

Cantoni

Nelle zone indenni, sia che si tratti di ambienti boschivi che di ambienti aperti, l'attenzione è posta sulla sensibilizzazione verso le infestazioni e sulla loro tempestiva individuazione. I focolai isolati devono essere eradicati. In caso di infestazione dei vivai, occorre intervenire con l'eradicazione (sotto la direzione del SFF) e la sorveglianza da parte del Cantone dell'ambiente circostante. Le misure necessarie sono esposte qui di seguito:

- a) formare il personale forestale sul riconoscimento dei sintomi (insieme al WSS);
- b) sensibilizzare gli attori che operano in ambienti aperti, rivolgendo particolare attenzione al settore del commercio al dettaglio di piante (p. es. Do it + Garden Migros, Coop edile + hobby, Landi). Obiettivo: scoprire tempestivamente le infestazioni nel commercio al dettaglio;
- c) per tutte le segnalazioni sospette pervenute casualmente effettuare gli opportuni controlli negli ambienti aperti e boschivi;
- d) intervenire con l'eradicazione se la situazione lo consente (focolaio isolato);
- e) classificare gli hot spot in base al rischio (p. es. aree verdi intorno a municipi e scuole, asili, scarpate stradali, cimiteri ecc.) e controllare se vi sono infestazioni (periodo del controllo: da marzo a luglio);
- f) documentare i casi sospetti (anche nel SIG) e notificarli al WSS;
- g) nei vivai dove sono in atto misure di eradicazione sorvegliare la zona circostante per un raggio di 500 metri;
- h) nella zona di contenimento curare lo scambio di informazioni con i Cantoni confinanti. Raccomandazione: discutere insieme sulla possibilità di attuare una sorveglianza adeguata nelle zone cuscinetto.

Misure in caso di individuazione di un'infestazione

- i) Ponderare gli interessi in collaborazione con il SFF (e con la consulenza del WSS) al fine di stabilire se sia attuabile e opportuno intervenire con l'eradicazione.
- j) Eradicare i focolai isolati (fatta eccezione per i vivai, che sono di competenza del SFF).
- k) L'anno successivo eseguire un controllo dell'efficacia delle misure di eradicazione. L'assenza di infestazione deve avere una durata corrispondente a un periodo vegetativo.
- l) Documentare le misure di sorveglianza e di eradicazione nel rapporto annuale all'attenzione del SFF e del WSS (cfr. cap. 4).

SFF

- a) Fornire la documentazione per la sensibilizzazione, vedi www.bafu.admin.ch/foehrenkrankheiten.
- b) Sensibilizzare a livello nazionale i grossisti e le associazioni (p. es. JardinSuisse).
- c) Controllare ogni anno la presenza di infestazioni nei vivai.
- d) Fornire ai cantoni (Servizio fitosanitario cantonale e responsabili forestali) un elenco annuale dei vivai che commerciano *Pinus* sp.
- e) Disporre misure di eradicazione nei vivai e consegnare una copia della disposizione al Servizio fitosanitario cantonale e al responsabile forestale competente.
- f) In caso di infestazioni ponderare gli interessi in collaborazione con i Cantoni.

WSS

- a) Fornire consulenza e diagnosi nell'ambito delle notifiche ordinarie.
- b) Sostenere i Cantoni nell'ambito delle rilevazioni.
- c) Preparare la documentazione per la formazione.
- d) Svolgere corsi formativi per il personale cantonale.
- e) Informare sulle nuove conoscenze acquisite con la ricerca (modalità di propagazione, diffusione attuale in Svizzera e nei Paesi confinanti).
- f) Redigere le istruzioni per eseguire le rilevazioni e il controllo dell'efficacia.
- g) Sostenere i Cantoni nelle attività di comunicazione.

3.2 Misure nella zona di contenimento (fase di limitazione dei danni)

Per questa zona non sussiste più l'obbligo di notifica e di eradicazione. Fanno eccezione le zone cuscinetto e gli oggetti protetti (cfr. più sotto). L'eventuale limitazione dei danni è lasciata all'iniziativa dei proprietari delle foreste o degli alberi. Nella sua strategia, il Cantone può installare delle barriere di sicurezza e delimitare gli oggetti protetti dove attenersi all'obbligo di notifica e di lotta. È sempre consigliabile, quando possibile, eradicare le infestazioni poco estese. In tal modo si impedisce la comparsa contemporanea dei diversi tipi di malattie del pino in uno stesso luogo e si evita di indebolire le popolazioni presenti.

L'obbligo di eradicazione in caso di infestazione resta valido per le zone cuscinetto che si estendono per due chilometri dal confine cantonale (cfr. fig. 2 dell'allegato). In tal modo si previene la diffusione delle malattie del pino fuori dalla zona di contenimento e la conseguente contaminazione della zona indenne.

Per garantire l'assenza di infestazione nei vivai e nella zona che li circonda occorrono misure amministrative. Il controllo dell'area che circonda i vivai per un raggio di 500 metri è di competenza cantonale, e questo a prescindere dal fatto che i vivai siano infestati o meno. In caso di infestazioni nei vivai, il SFF stabilisce le misure da adottare e ne sorveglia la relativa attuazione.

Cantoni

- Formare, in collaborazione con il WSS, il personale forestale sul riconoscimento dei sintomi nelle zone cuscinetto e in associazione con gli oggetti protetti.
- Per tutte le segnalazioni sospette pervenute casualmente e riferite alle zone cuscinetto e agli oggetti protetti, effettuare gli opportuni controlli negli ambienti aperti e boschivi.
- Adottare misure di sensibilizzazione per prevenire qualunque spostamento di materiale dalla zona di contenimento (p. es. foglie).
- Sorvegliare la zona intorno ai vivai per un raggio di 500 metri, annualmente e preferibilmente tra marzo e luglio.
- Documentare le misure di sorveglianza e di eradicazione

nel rapporto annuale all'attenzione del SFF e del WSS (cfr. cap. 4).

- Raccomandazione: se si sospettano cambiamenti di ospite (p. es. abeti rossi), fare un'attenta verifica e informare il WSS.
- Curare lo scambio di informazioni con i Cantoni confinanti indenni da infestazione. Raccomandazione: discutere insieme sulla possibilità di attuare una sorveglianza adeguata nelle zone cuscinetto.

Misure in caso di individuazione di un'infestazione nelle zone cuscinetto e negli oggetti protetti

- Ponderare gli interessi in collaborazione con il SFF (e con la consulenza del WSS) al fine di stabilire se sia attuabile e opportuno intervenire con l'eradicazione.
- Eradicare i focolai isolati (fatta eccezione per i vivai, che sono di competenza del SFF).
- L'anno successivo eseguire un controllo dell'efficacia delle misure di eradicazione. L'assenza di infestazione deve avere una durata corrispondente a un periodo vegetativo.
- Documentare le misure di sorveglianza e di eradicazione nel rapporto annuale all'attenzione del SFF e del WSS (cfr. cap. 4).

SFF

- Fornire la documentazione per la sensibilizzazione, vedi www.bafu.admin.ch/foehrenkrankheiten.
- Sensibilizzare a livello nazionale i grossisti e le associazioni (p. es. JardinSuisse).
- Controllare ogni anno la presenza di infestazioni nei vivai.
- Fornire ai cantoni (Servizio fitosanitario cantonale e responsabili forestali) un elenco annuale dei vivai che commerciano *Pinus* sp.
- Disporre misure di eradicazione nei vivai e consegnare una copia della disposizione al Servizio fitosanitario cantonale e al responsabile forestale competente.
- In caso di infestazioni nelle zone cuscinetto ponderare gli interessi in collaborazione con i Cantoni.

WSS

- Fornire consulenza e diagnosi nell'ambito delle notifiche ordinarie.
- Se necessario: eseguire rilevazioni negli oggetti protetti e nelle zone cuscinetto.

- c) Preparare la documentazione per la formazione.
- d) Svolgere corsi formativi per il personale cantonale.
- e) Redigere le istruzioni per eseguire i rilevamenti e i controlli dell'efficacia.

4 Rendiconto

Cantoni

A fine anno viene redatto un rapporto all'attenzione del SFF e del WSS in merito alle misure di eradicazione e sorveglianza attuate nella zona indenne da infestazione, negli oggetti protetti e nelle zone cuscinetto. Per il modello si rimanda alla piattaforma informativa per le autorità competenti: Rapporto annuale.

5 Contributi federali

In conformità all'OPV, l'UFAG versa contributi per le spese di sorveglianza e lotta su superfici agricole o destinate all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale.

Determinanti per l'erogazione dei contributi dell'UFAM per le spese di sorveglianza e di lotta sono l'ordinanza sulle foreste (OFo, RS 921.01) e l'OPV. Le modalità per le prestazioni contributive sono disciplinate dal Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale dell'UFAM.

6 Entrata in vigore

Il modulo entra in vigore il 1° giugno 2018.

Servizio fitosanitario federale (SFF)

Michael Reinhard


Co-responsabile della gestione

Allegato: Carta con le zone attuali


Figura 2

Le carte da a) fino a c) mostrano la zona attualmente indenne da infestazione (verde chiaro) e la zona di contenimento (giallo). Sono evidenziate come zone cuscinetto (rosso) le aree della zona di contenimento in cui esiste il rischio di una propagazione dell'infestazione a causa della presenza di popolamenti di *Pinus* sp. (aree e punti neri).


a) Carta dell'intera Svizzera



b) Sezione ingrandita della Svizzera occidentale



c) Sezione ingrandita della Svizzera orientale



Fonti dei dati: WSL 2017, Inventario Forestale Nazionale (IFN). Dati del rilevamento 2004/06 (IFN3), estratto della banca dati del 27 ottobre 2017 (Fabrizio Cioldi). Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL, Birmensdorf. I dati IFN sono stati integrati con i dati d'inventario cantionali (Neuchâtel, Vaud, Friburgo, Ticino, Grigioni).